

Volume 138

2010, fascicolo 3-4

RIVISTA DI FILOLOGIA

E DI ISTRUZIONE CLASSICA



*e bello doppo
il morire vivere
anchora...*

2010

LOESCHER EDITORE
TORINO

LA *LEX LICINIA DE MODO AGRORUM*:
RICONSIDERAZIONE DI UN MODELLO
STORIOGRAFICO*

Abstract: B. G. Niebuhr's theory asserting that Roman agrarian legislation only affected *ager publicus* has had a strong influence on modern historiography. This article puts Niebuhr's doctrine in context, showing its relationship with previous scholarship. Subsequent examination of the sources transmitting the so-called *Lex Licinia de modo agrorum* allows a reconsideration of the entire model, reducing it to the status of a mere conjecture. In fact, the pre-Gracchan law of 500 *iugera* may have set a limit on all landholding, both public and private.

Keywords: Niebuhr, *Lex de modo agrorum*, landholding, Roman public land.

1. INTRODUZIONE

Agli inizi del XIX secolo B. G. Niebuhr formulò la teoria secondo la quale la legge che, nella Roma repubblicana, limitava la detenzione della terra ad un massimo di 500 iugeri fosse da riferirsi esclusivamente al possesso dell'*ager publicus*. Da quel momento la questione del campo di applicazione della *lex de modo agrorum*, già presente nella riflessione storiografica precedente, assunse un ruolo fondamentale agli occhi degli studiosi, a prescindere dal fatto che essa occupasse una posizione assolutamente marginale nelle fonti antiche sull'argomento. Queste ultime, infatti, paiono maggiormente interessate a fornire una ricostruzione di quello che poteva essere lo spirito originario di una norma che la tradizione ascriveva ad un momento 'topico', quale quello delle leggi *Liciniae-Sextiae* del 367 a. C. Gli studi moderni, invece, dipendono in gran parte dall'interpretazione di Niebuhr: la ripresa acritica di tale impostazione è un

* Ringrazio i Professori Andrea Giardina, Elio Lo Cascio e Luigi Capogrossi Colognesi per l'attenzione riservata a questo lavoro, in tutte le sue fasi. Sono altresì grato alla Prof.ssa Silvia Gorelli per l'attenta lettura del testo. Naturalmente, la responsabilità di quanto si afferma in queste pagine è interamente di chi scrive.

prodotto della storiografia e della giusromanistica tardo-ottocentesca ed ha avuto enormi ripercussioni nel dibattito del XX secolo, secondo due direttrici metodologiche che occorre brevemente richiamare.

Innanzitutto è andato perdendosi l'interesse per il contesto culturale e politico in cui questo studioso elaborò le sue teorie e, di pari passo, si è falsata la percezione di tutta la storiografia precedente. È opportuno ribadire sin da subito che l'antiquaria dell'età moderna presenta una situazione più articolata di quel che si crede: vi è una pluralità di posizioni, alcune delle quali sono abbastanza simili a quelle niebuhriane. Non è quindi affatto vero, come solitamente si afferma, che tutta quanta la storiografia precedente era portata a considerare la *lex de modo agrorum* come una limitazione della proprietà privata: quest'ultima interpretazione, semmai, ha preso maggiormente piede negli anni delle rivoluzioni settecentesche, senza tuttavia configurarsi come una radicale alternativa a chi già sosteneva la possibilità di un'applicazione all'*ager publicus* del limite liciniano. È soltanto con Niebuhr che queste due posizioni divengono realmente antitetiche ed è in conseguenza alla ricezione ottenuta dai suoi studi che l'*ager publicus* ha svolto un ruolo centrale in tutti gli sviluppi successivi.

Il secondo aspetto metodologico che ha massimamente condizionato l'impostazione novecentesca è il passaggio della struttura interpretativa niebuhriana da semplice ipotesi al rango di assunto storiografico. In seguito ai lavori di G. Tibiletti, che, alla metà del XX secolo, ha contribuito a perfezionare il modello niebuhriano, sono state proposte soluzioni sempre più complesse e si sono elaborate articolate cronologie, al fine di sciogliere le contraddizioni tra le fonti che riportano i termini della *lex de modo agrorum*. Sulla base di una presunta applicazione del limite al solo *ager publicus* si è ritenuta assolutamente anacronistica per il IV secolo a. C. la misura di 500 iugeri, tradizionalmente attribuita alla cosiddetta *lex Licinia* del 367 a. C., fino a mettere in discussione la storicità. Ciò ha comportato l'individuazione di stratificazioni giuridico-normative e di fraintendimenti storiografici occorsi già in antico: tutte ipotesi plausibili, ma basate prevalentemente, quando non esclusivamente, su quest'unico argomento.

A fronte di alcune recentissime interpretazioni che hanno cominciato, se non a mettere in dubbio tale schema, almeno a rivederne le basi documentarie, è quantomai opportuno ripercorrere la genesi della teoria niebuhriana, in modo da inserirla nel suo contesto e contemporaneamente in una corretta prospettiva storiografica. Dopo un'operazione del genere, dunque, è possi-

bile riprendere sistematicamente l'analisi della rassegna di fonti, ormai 'canonica', che trattano la *lex de modo agrorum* e che sono servite a costruire il modello esegetico incentrato sull'*ager publicus*.

2. LA STORIOGRAFIA

Il complesso legislativo agrario romano ha suscitato, è il caso di dirlo, un interesse plurisecolare nella storiografia europea e il problema posto dalla ricostruzione (secondo categorie in costante evoluzione) degli elementi normativi che lo compongono ha generato un continuo dibattito. È possibile delineare alcuni settori su cui gli studiosi hanno maggiormente concentrato la loro attenzione e che hanno influenzato l'interpretazione complessiva dell'argomento in questione. Il primo e più importante di questi è quello rappresentato dal rapporto tra le due principali norme di cui si ha notizia: la *lex Licinia de modo agrorum* del 367 a. C. e la *lex Sempronia* di Tiberio Gracco (133 a. C.). L'insistenza su questo rapporto è in particolar modo dovuta a due fattori, entrambi riconducibili allo stato delle fonti a nostra disposizione, l'uno più esplicito, l'altro più sottile e implicitamente deducibile. Si tratta innanzitutto del fatto che la proposta di Tiberio Gracco venga presentata come un mero rinnovamento (ed eventuale ampliamento) di una precedente legge rimasta disattesa (che sia o meno la *lex Licinia*). Tale aspetto è dovuto alla propaganda filo-graccana, le cui labili tracce sono in parte riscontrabili secondo un tortuoso percorso che porta fino a Plutarco e Appiano. In secondo luogo, risulta evidente che i termini con cui Tito Livio e la storiografia da lui discendente presentano il dibattito che porta alla formulazione delle *Licinia-Sextiae* paiono abbastanza condizionati dal lessico politico post-graccano. Ciò ha indotto a stringere ancora di più il nesso tra le due leggi, presentandole con espressioni molto simili e addirittura utilizzandole per ricostruire una sorta di unico *corpus* normativo in materia di possesso. Ed è appunto il campo di applicazione delle leggi agrarie, se fosse proprietà privata o *ager publicus*, che ha visto la più completa messa in atto di un'operazione del genere. L'adozione di una soluzione in un senso o nell'altro ha posto le basi di ampie ricostruzioni, sempre di carattere provvisorio, sul tema generale del rapporto tra proprietà e possesso nel mondo romano. Il nodo fondamentale dello stabilire un limite di 500 iugeri sull'una o sull'altro ha ingenerato importanti speculazioni sul nesso tra pubblico e privato nel contesto della teoria politica sulle forme di governo. Questo parti-

colare tema ha suscitato un'attenzione molto precoce nella storiografia dell'età moderna e ne costituisce uno degli aspetti più significativi. Esso infatti rappresenta sovente l'elemento in base al quale gli studiosi impegnati a produrre una riflessione originale sull'argomento hanno tentato di sciogliere la palese contraddittorietà delle fonti antiche.

Volendo, pertanto, delineare alcuni tratti generali all'interno di una molteplicità di posizioni differenti, è necessario partire dalla constatazione di alcune tendenze che caratterizzano la maggior parte degli studi antiquari dal XVI secolo, senza tuttavia considerare tutto il *corpus* storiografico moderno come un insieme compatto, intento a riprodurre la medesima spiegazione, incentrata sulla limitazione della proprietà, fino alla 'rivoluzione' attuata dagli studi di Barthold Georg Niebuhr, con l'identificazione dell'*ager publicus* come campo di applicazione esclusivo del *modus agrorum*. In primo luogo, si può notare la frequente mancanza di una precisa categorizzazione 'scientifica' circa il problema in oggetto, vale a dire un interesse precipuo per la storicità delle norme antiche in materia di regimi di possesso, che è invece uno degli aspetti tipici dei grandi studi giurimanisti del XIX e XX secolo. L'attenzione degli studiosi cinque, sei e settecenteschi, infatti, era principalmente rivolta al 'mito' di Roma inteso come modello politico e morale che, anche nella consapevolezza della sua distanza dagli istituti moderni (e forse proprio grazie a questa consapevolezza, verrebbe da dire), offriva il destro alla ripresa di un vero dibattito sulle forme statuali in via di costruzione¹. Di conseguenza parecchie riflessioni storiche circa gli istituti giuridici antichi erano subordinate ad un discorso di filosofia politica: questo vale ovviamente anche per l'analisi delle leggi agrarie, che ricorre all'interno della speculazione di svariati pensatori, ma sempre in correlazione con la nozione di equità della proprietà terriera. Ogni tentativo di ricostruzione della complessa stratificazione di norme *de modo agrorum*, per quanto svolto con accuratezza e acribia, è mediato dal filtro interpretativo costituito da questo ideale politico-morale, di ascendenza platonica². Due sono gli esempi che me-

¹ La più esaustiva e documentata riflessione su questi temi è contenuta in A. Giardina, A. Vauchez, *Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini*, Roma-Bari 2000.

² Plato *Leges* 5, 737-741. Per una buona valutazione del significato che questo tema assume nella città ideale di Platone, e della sua influenza sulla speculazione successiva, rimando a P. Garnsey, *Thinking about property: from antiquity to the age of revolution*, Cambridge 2007, 6-17 e 31-58.

glio rendono la predominanza di siffatto atteggiamento: Machiavelli e Montesquieu, scelti da Niebuhr al fine di argomentare la novità della sua teoria rispetto a tutta la produzione precedente³.

Machiavelli, nei suoi *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, delinea, nel contesto della discussione intorno alle leggi *Liciniae-Sextiae*, una breve *summa* della norma *de modo agrorum* in questi termini:

Alla plebe romana non bastò assicurarsi de' nobili per la creazione de' tribuni, al quale desiderio fu costretta per necessità; che lei subito, ottenuto quello, cominciò a combattere per ambizione, e volere con la nobiltà dividere gli onori e le sustanze come cosa stimata più dagli uomini. Da questo nacque il morbo che partorì la contenzione della legge agraria, che infine fu causa della distruzione della repubblica. E perché le repubbliche bene ordinate hanno a tenere ricco il pubblico e gli loro cittadini poveri, convenne che fusse nella città di Roma difetto in questa legge; la quale o non fusse fatta nel principio in modo che la non si avesse ogni dì a ritrattare, o che differisse tanto in farla che fusse scandaloso il riguardarsi indietro, o, sendo ordinata bene da prima, era stata poi dall'uso corrotta: talché, in qualunque modo si fusse, mai non si parlò di questa legge in Roma che quella città non andasse sottosopra. Aveva questa legge due capi principali. Per l'uno si disponeva che non si potesse possedere per alcuno cittadino più che tanti iugeri di terra; per l'altro che i campi di che si privavano i nimici si dividessero intra il popolo romano⁴.

Egli attua una sovrapposizione di più temi, dalla *rogatio Casia* del V sec. a. C., alla *lex Licinia de modo agrorum* del 367 a. C., alla *divisio et adsignatio* delle terre conquistate, fino al giudizio appiano (che Machiavelli poteva leggere in traduzione latina⁵) sulla rottura da parte di Tiberio Gracco dell'equilibrio politico-istituzionale attestatosi con la fine del conflitto patrizio-plebeo. Al di là di una generica affermazione circa la necessità dell'equità per il funzionamento dello stato («E perché le repu-

³ B. G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, Berlin 1828-1832², II 147-148 (trad. ingl. *The history of Rome. New edition*, by J. C. Hare, C. Thirlwall, London 1851, II 131-132). Cfr. S. Mazzarino, *Machiavelli, Niebuhr e gli Annali. La storia agraria tra classicismo e 'strutturalismo'*, «De homine» 41, 1972, 23-36.

⁴ Machiavelli, *Discorsi* 1, 37 (Niccolò Machiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, a cura di C. Vivanti, Torino 2000, 84-85).

⁵ Cfr. A. W. Lintott, *The constitution of the Roman republic*, Oxford 1999, 242-243.

bliche bene ordinate hanno a tenere ricco il pubblico e gli loro cittadini poveri», che fornì lo spunto a Niebuhr), il contesto è prevalentemente negativo, in quanto volto a mostrare come le rivendicazioni di una componente del corpo civico, se dettate da interessi di parte che prevaricano l'integrità dello stato nel suo complesso, risultano dannose per l'intera comunità politica. È la ripresa, in chiave aggiornata, della teoria polibiana della degenerazione delle costituzioni, a cui anche quella di tipo misto è soggetta, qualora la componente popolare (o meglio, demagogica) prevalga sulle altre due. Non stupisce, quindi, che in un discorso del genere, concepito come un'argomentazione sul lungo periodo, nel quale è l'interesse per la teoria politico-costituzionale a prevalere, il contesto prettamente storico risulti deformato mediante l'appiattimento sincronico di eventi estremamente lontani tra di loro.

Questa tipologia di ragionamento è presente anche nelle *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence* di Montesquieu, sebbene porti a conclusioni di tipo opposto, che insistono, cioè, sulla necessità di un limite sulla proprietà terriera individuale nell'interesse dello stato. Il terzo capitolo dell'opera si apre con una riflessione circa l'impossibilità, per un piccolo stato, nell'Europa settecentesca, di prevalere militarmente su nazioni più grandi. Questo pensiero suggerisce all'autore un confronto con la situazione in cui si è venuta a sviluppare la potenza di Roma, a partire da una minuscola realtà territoriale. Tale confronto inizia con una frase estremamente chiarificatrice del metodo di analisi utilizzato da Montesquieu, cioè quello di partire da una domanda posta dal contesto a lui contemporaneo, la cui risposta risiede in un paragone con una realtà estremamente diversa, qual è il mondo antico:

Ceci demande qu'on y réfléchisse, sans quoi nous verrions des événements sans les comprendre; et, ne sentant pas bien la différence des situations, nous croirions, en lisant l'histoire ancienne, voir d'autres hommes que nous⁶.

Il ragionamento prosegue con un'analisi circa il potenziale bellico degli stati nei due differenti momenti, che vede nella realtà del XVIII secolo un rapporto numero di soldati / numero di abitanti decisamente minore a quello esistente nell'antichità: gli stati moderni, rispetto al totale della loro popolazione, non sono in grado di schierare una quantità percentuale di sol-

⁶ Montesquieu, *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*, Lausanne 1734 (rist. Paris 1834, 20).

dati pari a quella delle comunità antiche. La spiegazione, a detta dell'autore, risiede in quello che noi oggi chiamiamo ideale del 'cittadino-soldato':

Les fondateurs des anciennes républiques avoient également partagé les terres: cela seul faisoit un peuple puissant, c'est-à-dire une société bien réglée; cela faisoit aussi une bonne armée, chacun ayant un égal intérêt, et très grand, à defendre sa patrie⁷.

Nell'economia del discorso il miglior campo di applicazione dell'equo sistema di ripartizione della proprietà non è altri che la Roma repubblicana, che fu capace di crescere finché riuscì a mantenere in vita questo ideale, ma cominciò a decadere non appena esso lasciò posto alla sperequazione:

Ce fut le partage égal des terres qui rendit Rome capable de sortir d'abord de son abaissement, et cela se sentit bien quand elle fut corrompue. [...] «Dites-moi, disoit Tiberius Gracchus aux nobles, qui vaut mieux, un citoyen ou un esclave perpétuel, un soldat ou un homme utile à la guerre? Voulez-vous, pour avoir quelques arpents de terre plus que les autres citoyens, renoncer à l'espérance de la conquête du reste du monde, ou vous mettre en danger de vous voir enlever par les ennemis ces terres que vous nous refusez?»⁸

Queste parole dimostrano che Montesquieu non si limita ad un ragionamento astratto, ma trae le sue conclusioni da una lettura delle fonti antiche (Livio e Appiano, da lui espressamente citati) ed è propenso a considerare sia la *lex Licinia de modo agrorum* sia la *lex Sempronia* come un limite posto alla proprietà individuale, in modo da favorire una più equa redistribuzione delle terre. Da questo punto di vista la sua analisi del fenomeno non si discosta affatto da quella di Machiavelli – a cambiare, semmai, è l'interpretazione generale nel quadro dell'evoluzione dello stato – poiché entrambi ravvisano nelle varie disposizioni di legge in materia agraria, attuate a Roma in diverse epoche storiche, un unico filo conduttore, come se si trattasse della mera iterazione della stessa norma.

L'enorme fortuna di queste opere ha indubbiamente condizionato le teorizzazioni successive e ha pertanto fornito a Niebuhr, intento a promuovere la sua teoria di un limite imposto solo sull'*ager publicus*, il pretesto per affermare che, ad ecce-

⁷ *Ibid.*, 21.

⁸ *Ibid.*, 23-24; il testo contiene la seguente nota a piè di pagina: «Appien, *de la Guerre civile*, liv. I, chap. XI».

zione di Heyne, tutti i suoi predecessori erano in difetto⁹. A ben guardare, però, la storiografia dell'età moderna è ben lungi dall'essere quel monolite compatto, che vede nella proprietà privata l'unico campo di applicazione del limite dei 500 iugeri, come di solito la si vuole presentare. Già alcuni secoli prima di Niebuhr il problema del campo di applicazione del limite dei 500 iugeri fu affrontato in maniera decisamente più articolata. Numerosi studi di carattere erudito ed antiquario, infatti, contengono dissertazioni, seppur estemporanee e non sistematiche, sia sulla *lex Licinia* sia sulla *lex Sempronia* e alcuni di questi offrono interpretazioni non dissimili da quella poi adottata da Niebuhr agli albori del XIX secolo. La prima di queste risale addirittura alla seconda metà del XVI secolo: nel *De antiquo iure populi Romani* di Carlo Sigonio, pubblicato a Bologna nel 1574, è presente in due punti una sintetica riflessione che pone in relazione entrambe le leggi ed offre una breve esposizione delle fonti principali sull'argomento¹⁰. Il confronto tra i passi di Livio sulla legge di Licinio Stolone, la *periocha* del libro 58 sui Gracchi e quanto riferisce Appiano circa la *lex Sempronia* por-

⁹ Niebuhr, *Römische Geschichte*² cit., II 146-150 (= *The history of Rome* cit., II 130-133). Il riferimento a Christian Gottlob Heyne (1729-1812) è relativo ad un discorso in latino del 1793 dal titolo *Leges agrariae pestiferae et execrabiles*, poi riedito in C. G. Heyne, *Opuscula academica collecta et animadversionibus locupletata*, IV, Göttingen 1796, 350-373. Vd. *infra*. Nella prima edizione Heyne non è nominato esplicitamente, ma vi è solo un vago riferimento ad alcuni «recenti e rinomati resoconti (*Erzählungen*), basati su Appiano e Plutarco, dei disordini gracchiani (*der Gracchischen Unruhen*)» (B. G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, Berlin 1811-1812, II 349), identificabili con le monografie di A. H. L. Heeren (*Geschichte der Staatsunruhen der Gracchen* del 1795, poi riveduta e riedita in *Kleine Historische Schriften*, Göttingen 1803, 145-254) e D. H. Hegewisch (*Geschichte der Gracchischen Unruhen in der römischen Republik*, Hamburg 1801) proprio grazie al termine *Unruhen* che ricorre nel titolo di entrambe. Il primo fu un allievo di Heyne, in verità poco stimato da Niebuhr, il secondo fu docente di Niebuhr stesso (e da lui apprezzato) a Kiel. Cfr. J. Rieh, *Lex Licinia, Lex Sempronia. B.G. Niebuhr and the limitation of landholding in the Roman republic*, in *People, land and politics. Demographic developments and the transformation of Roman Italy, 300 B.C.-A.D. 14*, ed. by L. De Ligt, S. Northwood, Leiden 2008, 519-572, spec. 537.

¹⁰ C. Sigonio, *De antiquo iure populi Romani libri undecim*, Bologna 1574: *De antiquo iure civium Romanorum*, I 16, 79-80 e *De antiquo iure Italiae*, II 2, 217-220.

ta l'autore a considerare quest'ultima un semplice rinnovamento ed ampliamento della prima (come peraltro già fatto da Paolo Manuzio, che era forse l'ispiratore del progetto di questa grande opera storiografica¹¹). Ma soprattutto tale confronto induce Sigonio ad affermare che entrambe le norme si applicavano all'*ager publicus*:

[...] *lex fuit necessaria, quam tulit C. Licinius Stolo tribunus pl. anno Urbis CCCLXXVII: Ne quis plus quingenta iugera agri, centum pecoris maioris capita, quingenta minoris possideret. Cuius legis Varro, Livius, atque omnes denique meminerunt. Quam legem cum negligi vulgo cum magno plebis Ro. detrimento postea Ti. Sempronius Gracchus tribunus pl. animadverteret, nova sibi muniendam lege duxit, P. Scaevola, L. Pisone cos. anno DCXX. tulit enim primum, ne quis ex publico agro plus quingenta iugera possideret, quod lege Licinia sanctum fuerat. Deinde addidit illud, ut dimidium filiis attribueretur quod reliquum esset, id pauperibus, qui nihil haberent, divideretur*¹².

Questa digressione, contenuta in un capitolo dedicato ai *vectigalia*, è ripresa parecchio più avanti, in un passo dedicato alla colonizzazione e alle assegnazioni di terra¹³, che peraltro ha il pregio di offrire una ricca e articolata esposizione di fonti, tra cui compare anche il celeberrimo frammento dell'orazione catoniana *Pro Rhodiensibus*, che risulta essere la più antica attestazione a noi pervenuta dell'esistenza di una *lex de modo agrorum*. La novità costituita da questa interpretazione non è insita né nell'accostamento tra *lex Licinia* e *lex Sempronia* né nell'asserzione che la legge di Tiberio Gracco si applica all'*ager publicus* – entrambi aspetti già rilevati dalla storiografia dell'epo-

¹¹ Rich, *Lex Licinia* cit., 530. Cfr. P. Manuzio, *Antiquitatum Romanarum liber de legibus*, Venezia 1557, 27, il quale, pur non ravvisando nell'*ager publicus* il campo di applicazione del limite dei 500 iugeri, presenta le due leggi in stretta correlazione. Sui contatti tra Sigonio e Manuzio e le loro reciproche influenze nella stesura delle rispettive opere, rimando a J.-L. Ferrary, *Rome et Venise dans la pensée politique et chez les antiquaires du XVI^e siècle: à propos des Antiquitates Romanae de Paul Manuce*, «CRAI» 141, 1997, fasc. 2, 491-514, spec. 511-514, dove, tra l'altro, si afferma che fu proprio la pubblicazione del lavoro di Sigonio ad aver spinto Manuzio a ridimensionare il suo progetto iniziale.

¹² Sigonio, *De antiquo iure* cit., 80.

¹³ Sigonio, *De antiquo iure* cit., 217-220.

ca¹⁴ –, bensì nell'attribuzione di tale definizione anche alla norma di Licinio Stolone proprio grazie al confronto con la legge del 133, secondo un vero e proprio processo di deformazione prospettica. La stessa tipologia di ragionamento permette a Vertot e Hooke, nella prima metà del XVIII secolo, di pervenire alle medesime conclusioni. L'*Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la république romaine* dell'abate René-Aubert Vertot (1655-1735), sebbene tratti separatamente le due leggi, dimostra che il suo autore le considerava in stretta correlazione, dal momento che applica ad entrambe le stesse clausole. La *lex de modo agrorum* del 367, infatti, è definita come «la Loi qui concernoit les terres publiques», per le quali si prevede un limite individuale di 500 iugeri e una redistribuzione ai poveri dell'eccedente¹⁵. Inoltre, si attribuisce ad essa sia la clausola del

¹⁴ Ad esempio J. U. Zasius, *Catalogus legum antiquarum, una cum adiuncta summaria interpretatione. Cum annotationibus L. Charondae*, Paris 1555, 11 e 15; Manuzio, *Antiquitatum Romanarum cit.*, 27; F. Hotman, *Legum Romanarum index*, Basel 1558, 49 e 81; A. Agustín, *De legibus et senatus consultis liber*, Roma 1583, 147-148 e 188-189, i quali integrano le informazioni derivate dall'annalistica circa la *lex Licinia* con quanto riportato da Appiano a proposito della legislazione pre-graccana e presentano la *lex Sempronia* come una ripresa del limite liciniano con in aggiunta la deroga per i figli. François Hotman, inoltre, poggia su Liv. *Per.* 58, al fine di ribadire che la *lex Sempronia* si applica all'*ager publicus*. Alla stessa conclusione giunge, un secolo dopo, Laurence Echard, primo autore di una storia romana in lingua inglese (L. Echard, *The Roman history from the building of the city to the perfect settlement of the empire by Augustus Caesar*, London 1697³, 145 e 237). Per una contestualizzazione delle prime opere storiografiche che si occupano di legislazione romana rimando a J.-L. Ferrary, *La genèse du De legibus et senatus consultis*, in *Antonio Agustín between Renaissance and Counter-Reform*, ed. by M. H. Crawford, London 1993, 31-60; Id., *Naissance d'un aspect de la recherche antique. Les premiers travaux sur le lois romaines: de l'Epistula ad Cornelium de Filelfo à l'Historia iuris civilis d'Aymar du Rivail*, in *Ancient history and the antiquarian. Essays in memory of Arnaldo Momigliano*, ed. by M. H. Crawford, C. R. Ligota, London 1995, 33-72 e Id., *Rome et Venise cit.*

¹⁵ R.-A. Vertot, *Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la république romaine*, La Haye 1724³, 229: «Enfin après l'Établissement des Consuls, du Préteur, & des Ediles Curules, la Loi qui concernoit les terres publiques fut reçûe, comme le seul moïen d'apaiser la multitude, & de rétablir l'union dans l'Etat. Cette

bestiame sia l'istituzione di una commissione triumvirale per l'esecuzione della stessa, nonché il giuramento da parte della cittadinanza e la multa per i trasgressori¹⁶. Segue poi l'*exemplum* di Licinio Stolone condannato *sua lege*, che ha un'ampia letteratura¹⁷. A sua volta la legge del 133 è presentata come una mera reiterazione della precedente: le sue clausole non sono presentate in maniera autonoma, bensì sono appena riassunte in quanto afferenti alla *lex Licinia* e ogni eventuale differenza è vista vuoi come un espediente per renderla accettabile, vuoi come un modo per rafforzarne l'applicazione¹⁸. L'attenzione dell'autore si concentra tutta sulle fasi del dibattito che porta all'approvazione della proposta anziché sui termini specifici di questa. È significativo, appunto, che Vertot continui a chiamare la legge agraria di Tiberio Gracco con il termine di *Licinia*, senza cioè definirla più propriamente *lex Sempronia*: segno, questo, che non si vuole riconoscere alcuna autonomia alla norma del 133 e si intende integrare le notizie frammentarie sulla norma più antica con quanto riferito circa quella più recente. Da qui la conclusione che la *lex de modo agrorum* riguardasse le terre pubbliche anziché la proprietà privata, aspetto che pone Vertot sulla stessa linea di Sigonio, il quale, pur attuando un'operazione del genere, pare tuttavia più incline a ritenere le due norme come provvedimenti separati, dato che non esita a defi-

Loi apellée *Licinia*, de C. Licinius *Stolon* son auteur, portoit qu'aucun citoïen, sous quelque prétexte que ce fût, ne pourroit posséder à l'avenir plus de cinq cens arpens des terres de conquête, & qu'on distribueroit gratuitement, ou qu'on afermeroit à vil prix le surplus à de pauvres citoïens».

¹⁶ *Ibid.*, 229-230: «[...] que les plus riches ne pourroient nourrir ni envoïer dans les communes & les paturages publics, plus de cent bêtes à corne, & cinq cens moutons. Qu'on nommeroit incessamment trois Commissaires pour présider à l'exécution de la Loi, & que l'Auteur qui l'avoit proposée, ne pourroit être compris dans le nombre des Triumvirs. Enfin, que le Sénat, les Chevaliers & le Peuple feroient des sermens solennels d'observer cette Loi; & que ceux qui dans la suite y contréviendroient, seroient condamnez à une amende de dix mille Asses, ou dix mille sols Romains».

¹⁷ *Ibid.*, 230; cfr. Liv. 7, 16, 9; *DVI* 20; Val. Max. 8, 6, 3; Plut. *Cam.* 39, 6; Colum. *Rust.* 1, 3, 11; Plin. 18, 17. Vertot, benché il passo liviano da lui citato riporti esclusivamente una sanzione pecuniaria di 10000 assi, interpreta la condanna come una confisca dei terreni in eccesso, sulla base dei termini da lui attribuiti alla *lex Licinia*.

¹⁸ *Ibid.*, 247.

nire quella di Tiberio Gracco come una *nova lex* rispetto alla precedente.

La stessa linea interpretativa emerge, benché forse in maniera meno lineare o, se vogliamo, più prudente, anche nella speculazione di Nathaniel Hooke (1690?-1763), autore di una ponderosa storia della repubblica romana (*The Roman history from the building of Rome to the ruin of the commonwealth*, in quattro volumi). Egli sembra incline a voler sciogliere la presunta contraddizione tra i termini delle due leggi, contraddizione che, vale la pena ribadirlo, sussiste solo se queste vengono interpretate sotto la deformazione di una lente retrospettiva. Da qui la conclusione, come già in Vertot, che i limiti liciniani si applicano alle terre conquistate¹⁹, le quali si identificano implicitamente con l'*ager publicus* della *lex Sempronia*²⁰: è un escamotage che permette di superare il silenzio e l'ambiguità delle fonti che trattano della *lex Licinia* e che al contempo tradisce una precisa concezione del campo di applicazione delle norme agrarie romane, che appunto non riguarda la proprietà privata. È tuttavia interessante notare come Hooke faccia proprio l'ideale di 'equità' nell'assegnazione delle terre che, come si è visto, è tipico delle modalità con cui nel XVIII secolo si configura la cosiddetta interpretazione 'privata' del limite dei 500 iugeri e che rimane il motivo ricorrente della riflessione illuministica sulle leggi agrarie. Egli, infatti, non esita a definire Tiberio Gracco come «the most accomplished patriot that ever Rome produced», dal momento che la sua legge mira «to the equality so necessary in a free state»²¹.

Tutti questi casi, dal momento che paiono suggerire che il panorama storiografico è più complesso di quanto normalmente ritenuto, sono funzionali a meglio riconsiderare il ruolo della 'rivoluzione niebuhriana', non tanto per ridimensionarne la portata, quanto per contestualizzarla in maniera più efficace. È significativo, infatti, che proprio gli esempi qui riportati vengano citati da Niebuhr in senso diametralmente opposto da quello che emerge da un'attenta lettura dei medesimi: egli accomuna le interpretazioni di Sigonio, Manuzio e Hooke a quelle di Machiavelli e Montesquieu, limitandosi appena ad affermare che i primi avevano le chiavi interpretative per correggere il tiro,

¹⁹ N. Hooke, *The Roman history from the building of Rome to the ruin of the commonwealth*, I, London 1738, 444; Id., *The Roman history* cit., II, London 1745, 522.

²⁰ Hooke, *The Roman history* cit., II 523-524; 530-530.

²¹ Hooke, *The Roman history* cit., II 532; 536 e 538.

vale a dire una rassegna di fonti ben costruita, ma non sono stati in grado di farlo²². È questo il giudizio che ha influenzato la percezione novecentesca della storiografia pre-niebhuriana nel senso sopra ricordato. Al contempo, è altrettanto errato presentare tutta la storiografia moderna in chiave dicotomica, oscillante tra due interpretazioni opposte, l'una incentrata sulla proprietà privata, l'altra sull'*ager publicus*. Questo sì è un vero portato della 'rivoluzione niebhuriana': l'aver proposto una spiegazione sistematicamente alternativa ad un'altra ha fatto sì che la storiografia successiva dovesse attuare, per così dire, una scelta di campo – tra interpretazione 'privata' e 'pubblica' del limite dei 500 iugeri – che ha condizionato il modo stesso con cui gli studiosi si sono posti nei confronti della storiografia precedente. Questa, quindi, non può essere vista né come l'iterazione pedissequa di un'unica teoria né come la contrapposizione tra due scuole di pensiero opposte. È lecito affermare, semmai, che la storiografia moderna, pur interrogandosi sul campo di applicazione del limite liciniano, non aveva mai proposto una soluzione derivata dall'integrazione del metodo storico con quello giusromanista, entrambi presenti in Niebuhr. Di conseguenza, nel panorama tardo-settecentesco (che Niebuhr ha davanti agli occhi) sono presenti più tipologie di spiegazioni, con una netta prevalenza, soprattutto negli anni delle rivoluzioni, della spiegazione 'privata', incentrata sul tema dell'equità, derivato da Montesquieu e ripreso, pur con qualche distinguo, dall'illuminista scozzese Adam Ferguson²³.

²² Niebuhr, *Römische Geschichte*² cit., II 147: «weder Sigonius noch Manutius haben bezweifelt daß die Tribunen das Eigentum auf fünfihundert Iugern beschränkt, und das Uebermaß der Armuth zugetheilt hätten: auch Beaufort hat nichts anders gedacht, noch Hooke; obwohl diesen allen die Beziehung auf die eroberten Ländereyen welche die griechischen Geschichtserzähler als so wesentlich gelten machen, vor Augen stand» (= *The history of Rome* cit., II 131: «Neither Sigonius nor Manutius doubted that the tribunes had limited landed property to 500 jugers, and had assigned the excess to the poorer citizens: nor had Beaufort any other notion, nor Hooke; though they all had the statement before their eyes, that the measure referred to the conquered lands, which the Greek historians insist on as so essential a point»).

²³ A. Ferguson, *The history of the progress and termination of the Roman republic*, London 1783, I 300-303: «[...] Actuated by these dispositions, or by an idea not uncommon to enthusiastic minds, that the unequal distribution of property, so favourable to the rich, is an

L'insistenza su questi punti, gli sviluppi storiografici tardo-settecenteschi e l'elaborazione di un metodo peculiare, nonché il contesto storico-politico che vi fa da sfondo, permette di comprendere meglio la genesi della teoria niebuhriana sull'*ager publicus*. Difatti, proprio negli anni della Rivoluzione francese il dibattito sulla legge agraria si fa serrato e la *lex Sempronia* asurge a modello di equità per la costruzione di uno stato giusto, sulla scorta del paradigma di Montesquieu. Ciò avviene nonostante che nel marzo del 1793 la Convenzione Nazionale, controllata dai Giacobini, escluda espressamente la possibilità di una legge agraria, vietando, pena la morte, ogni proposta in tal senso²⁴. Lo scopo è quello di consolidare il potere della neonata repubblica su due fronti: da un lato contro l'opposizione reali-

*injury to the poor; he [scil. Tiberius Gracchus] now proposed in part to remedy or to mitigate this supposed evil by reviving the celebrated law of Licinius, by which Roman citizens had been restrained from accumulating estates in land above the value of five hundred jugera, or from having more than one hundred of the larger cattle, and five hundred of the less» (corsivi nel testo). Ferguson concorda con Montesquieu sul fatto che l'equità fondiaria sia auspicabile per le piccole città-stato, mentre afferma (tradendo forse qualche preoccupazione 'contemporanea') che essa risulta nociva se imposta *a posteriori* in un impero di ampie dimensioni: «This project, however plausible, was extremely useasonable, and ill suited to the state of the commonwealth. The law of Licinius had passed in the year of Rome three hundred and seventy-seven, no more than fourteen years after the city had been restored from his destruction by the Gauls, or about two hundred and fifty years before this date; and though properly suited to a small republic and even necessary to preserve a democracy, was, in that condition of the people, received with difficulty». Pertanto l'iterazione da parte di Tiberio Gracco del limite liciniano sulla proprietà «was become in a great measure impracticable, and even dangerous in the present state of the republic. The distinction of poor and rich are necessary in states of considerable extent, as labour and good government. [...] The project seemed to be as ruinous to government as it was to the security of property». In questa sede, tuttavia, non mi preme tanto sottolineare le differenze della teoria di Ferguson da Montesquieu – che forse l'avvicinano maggiormente a quella di Machiavelli circa le cause della crisi della *res publica* – quanto evidenziare una forte ripresa della spiegazione 'privata' del limite dei 500 iugeri, la quale, in considerazione dell'ampia fortuna ottenuta, offre il destro alle critiche di Niebuhr.*

²⁴ Rich, *Lex Licinia* cit., 533-534.

sta e moderata, che agitava lo spauracchio delle espropriazioni per far presa a livello propagandistico sui ceti medi, dall'altro contro le istanze più radicali, riconducibili all'iniziativa di François-Noël Babeuf, che proprio in base a questa disposizione fu processato e giustiziato nel maggio del 1797. Il mito di Roma, abilmente sfruttato durante tutta l'epopea rivoluzionaria, assume qui un'accezione particolare, concentrandosi sul tema delle riforme agrarie²⁵: il modello liciniano e gracciano, letto come un limite sull'espansione della proprietà privata, diventa preponderante agli occhi degli studiosi, pro e contro tale riforma. In questo contesto si colloca la polemica di Christian Gottlob Heyne, riconosciuto da Niebuhr come suo unico predecessore nell'elaborazione di una teoria circa l'applicazione all'*ager publicus* del limite dei 500 iugeri. Nel pamphlet *Leges agrariae pestiferae et execrabiles*, pronunciato sotto forma di discorso nel 1793, più volte stampato e poi confluito nel quarto volume dei suoi *Opuscula academica* (1796), Heyne intende togliere ai sostenitori delle tesi di Babeuf, che aveva appena mutato il proprio nome in *Gracchus*, il principale argomento a loro favore: dimostrando, sulla scorta di Appiano e Plutarco, che la *lex Sempronia* si applica all'*ager publicus* - e di conseguenza anche la *lex Licinia*, secondo il consolidato metodo retrospettivo - si spunta l'arma più forte dei sostenitori di un ritorno ad un presunto comunitarismo antico, vale a dire quella di un modello romano improntato sulla limitazione della proprietà privata²⁶.

La vivacità del dibattito culturale tardo-settecentesco sulle leggi agrarie romane - con una prevalenza di teorie circa l'applicazione del limite liciniano alla proprietà - contribuisce indubbiamente a suscitare l'attenzione di Barthold Georg Niebuhr sulla questione. Nato in Danimarca (nel 1776) da una famiglia tedesca, dopo i primi studi diviene segretario del conte Schimmelmann, riformatore, ministro danese delle finanze. Negli anni napoleonici completa la sua formazione in Gran Bretagna (a Londra ed Edimburgo) e rientra a Copenaghen per svolgere vari incarichi finanziari, fino al trasferimento (nel 1806) al servizio del governo prussiano, sempre con compiti connessi alle finanze pubbliche. La carriera accademica di Niebuhr, invece, si svolge solo a partire dal 1810 (anno del suo licenziamento dal governo di Hardenberg) e gli permette di mettere a frutto uno spiccato interesse per le questioni agrarie. È bene precisare, tutta-

²⁵ Giardina, Vauchez, *Il mito di Roma* cit., 131.

²⁶ Heyne, *Opuscula academica* cit., 362-364.

via, che questo interesse si esplica (e trova nuovi fermenti) nel contesto politico nordeuropeo di inizio Ottocento, il quale è coinvolto nelle istanze di emancipazione servile. Una riforma in tal senso prende piede in Danimarca nel 1788, mentre nell'Holstein, regione allora soggetta al re danese, in cui si svolge la carriera pubblica del padre di Barthold, essa viene ufficialmente proposta nel 1796, ma è attuata solo nel 1804, dopo una feroce contesa tra riformatori e frange più conservatrici dell'aristocrazia. A sua volta, la Prussia (dove Niebuhr conclude la sua attività politica) adotta un provvedimento analogo nel 1807. È sotto questa luce che si comprende la rinnovata sensibilità di Niebuhr per le questioni delle terre pubbliche a Roma: lo stimolo che lo muove non è lo stesso di Heyne, cioè non dipende da una proposta di abolizione della proprietà terriera (essendosi questa sopita contestualmente all'esaurimento del movimento di Babeuf), bensì dall'adozione di una riforma dei rapporti giuridici tra proprietari e lavoratori nelle campagne. Ed è stato sufficientemente dimostrato che proprio una rinnovata importanza del problema agrario a cavallo dei due secoli spinge Niebuhr, il cui impegno politico a favore dei riformatori è noto, ad interessarsi alle norme agrarie romane, che costituiscono l'ossatura della sua *Römische Geschichte*²⁷. A questi due elementi, l'importanza del tema nella storiografia tardo-illuministica e gli stimoli politici

²⁷ A tal proposito si veda A. Heuss, *Barthold Georg Niebuhrs wissenschaftliche Anfänge. Untersuchungen und Mitteilungen über die Kopenhagener Manuscripte und zur europäischen Tradition der lex agraria (loi agraire)*, Göttingen 1981, che contiene una particolareggiata analisi della formazione culturale di Niebuhr. Cfr. anche S. Rytkönen, *Barthold Georg Niebuhr als Politiker und Historiker. Zeitgeschehen und Zeitgeist in der geschichtlichen Beurteilungen von B. G. Niebuhr*, Helsinki 1968, 48-142; A. Momigliano, *Alle origini dell'interesse su Roma arcaica: Niebuhr e l'India*, in Id., *Settimo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1984, 155-170 (= «RSI» 92, 1980, fasc. 3, 561-571 e 94, 1982, fasc. 2, 554-557) e Id., *New paths of classicism in the nineteenth century*, in Id., *Studies on modern scholarship*, ed. by G. W. Bowersock, T. J. Cornell, Berkeley-Los Angeles 1994, 223-285 (= «H&T» 21, 1982, fasc. 4, suppl., 1-64); J. Q. Whitman, *The legacy of Roman law in the German romantic era*, Princeton 1990, 154-158; G. Walther, *Niebuhrs Forschung*, Stuttgart 1993, 152-216; E. Gabba, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, Bari 1996, 158. Per una buona sintesi, bibliograficamente aggiornata, sul contesto politico in cui Niebuhr elabora la sua teoria, si veda Rich, *Lex Licinia* cit., 521-526.

derivati dall'esperienza diretta, ne va aggiunto un terzo, vale a dire il modello costituito da Montesquieu, la cui riflessione, s'è detto, condiziona non poco (anche se in senso opposto alle conclusioni cui giunge Niebuhr) la storiografia e la teoria politica settecentesca. È assodato, ormai, che Niebuhr intendesse svolgere la sua riflessione sulle norme agrarie in un trattato *ad hoc*, modellato sull'esempio dell'*Esprit des lois*, contenente un'analisi sistematica dello sviluppo dell'*ager publicus* romano e delle normative in materia, con opportuni confronti con la situazione europea a lui contemporanea²⁸. Tale lavoro è confluito, invece, in due *excursus* nelle rispettive edizioni della *Römische Geschichte*: in quella del 1812 un'ampia digressione sulla legge agraria (*Das agrarische Recht*) si inserisce nell'esposizione delle *Liciniae-Sextiae*²⁹, mentre nella seconda stesura (1830) essa è ridotta e anticipata, con il titolo più esplicito di *Von gemeinen Feld und dessen Ruzung* (sulle terre pubbliche e la loro occupazione), nel contesto della *rogatio* di Spurio Cassio del 486 a. C.³⁰ La stessa scelta, evidentemente dettata da una precisa volontà di inquadrare l'intera storia agraria romana entro l'ambito della propria costruzione teorica, tracciando un filo conduttore per tutte le occorrenze di una 'questione agraria' nella Roma repubblicana, ritorna nelle *Lezioni* di Bonn, pubblicate postume³¹.

La peculiarità della teoria di Niebuhr, s'è detto, non è insita tanto nell'aver ipotizzato che l'*ager publicus* fosse il campo di applicazione sia della *lex Licinia* sia della *lex Sempronia*, quanto nell'aver costruito un vero modello scientifico per dimostrare questa ipotesi, al punto da renderla realmente alternativa al-

²⁸ Avrebbe dovuto intitolarsi *Geist der Gesetze des Landeigentums* (*Spirito delle leggi sulla proprietà terriera*), stando a quanto emerge dalla lettura di due manoscritti composti tra il 1803 e il 1806, conservati a Copenhagen e parzialmente editi in Heuss, *Barthold Georg Niebuhrs* cit., 501-505 e 530-531. Cfr. anche Rich, *Lex Licinia* cit., 524.

²⁹ B. G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, Berlin 1811-1812, II 349-394 (trad. ingl. *The Roman history*, by F. A. Walter, London 1827, II 353-395).

³⁰ Niebuhr, *Römische Geschichte*² cit., II 146-176 (= *The history of Rome* cit., II 130-155).

³¹ B. G. Niebuhr, *Vorträge über römische Geschichte, an der Universität zu Bonn gehalten*, hrsg. von M. Isler, Berlin 1846-1848, I 251-259 (trad. ingl. *Lectures on the history of Rome. From the earliest times to the fall of the Western empire*, ed. by L. Schmitz, London 1870³, I 151-155).

l'interpretazione 'privata'. Sostanzialmente egli integra il celeberrimo passo in cui Appiano illustra il limite pre-graccano attribuendolo all'*ager publicus* (*Civ.* 1, 8, 33: ἔκριναν μηδένα ἔχειν τῆσδε τῆς γῆς πλέθρα πεντακοσίων πλείονα, dove τῆσδε τῆς γῆς andrebbe inteso come un riferimento alle terre indivise occupate dai possidenti, menzionate in 1, 7, 29) con la nozione di *possessio* che talvolta compare nelle fonti latine sulle leggi agrarie³². La concettualizzazione di quest'ultima deriva in Niebuhr dall'acquisizione e dall'affinamento degli strumenti cognitivi elaborati da Savigny, della cui importanza egli stesso non fa mistero³³. È lecito ritenere che sia proprio la reciproca influenza tra i due studiosi, legati anche da un'amicizia personale e da interessi affini nel campo degli studi sul diritto romano, a stare alla base di quell'impalcatura teorica intorno alla nozione di *ager publicus* che costituisce la fortuna dell'opera niebuhriana.

A questo proposito, dopo un'analisi della genesi della teoria sul campo di applicazione 'pubblico' del limite dei 500 iugeri, è utile soffermarsi anche sulla sua ricezione da parte della comunità scientifica. La pubblicazione della *Römische Geschichte*, infatti, suscitò immediatamente un acceso dibattito nel mondo culturale tedesco e anglosassone. Ed è in questo contesto che comparvero le prime ipotesi, scientificamente argomentate, alternative a quella incentrata sull'*ager publicus*. Tra di esse si segnalano soprattutto le teorie di Karl Dietrich Hüllmann e Philipp Eduard Huschke, i quali sostennero la necessità di separare concettualmente l'analisi della *lex Licinia* da quella della *lex Sempronia*, identificando nell'*ager publicus* il campo di applicazione solo della seconda, mentre la prima avrebbe riguardato tut-

³² Soprattutto Liv. *Per.* 58 (dove compare esplicitamente *ager publicus* come campo di applicazione della *lex Sempronia*), ma anche tutte le altre attestazioni in cui il termine *possidere* è riferito al *modus agrorum* (Liv. 6, 35, 5; Val. Max. 8, 6, 3; Colum. *Rust.* 1, 3, 11; Plin. 18, 17; Sic. Flac. *Cond. agr.* 3). Cfr. Niebuhr, *Römische Geschichte*² cit., II 161-163 (= *The history of Rome* cit., II 142-144). La nozione giuridica di *possessio* utilizzata è quella che emerge in Festo, in riferimento all'ambito agrario (Fest. p. 233, ll. 1-10).

³³ Niebuhr, *Römische Geschichte*¹ cit., II 371, n. 488 (= *The Roman history*, II 372, n. 88); Id., *Römische Geschichte*² cit., II 169, n. 316; 172-173 (= *The history of Rome* cit., II 149, n. 316; 152). A sua volta Savigny accoglie le tesi di Niebuhr e le inserisce nel suo *Das Recht des Besitzes*, a partire dalla terza edizione, del 1818 (la prima è del 1803); cfr. F. C. von Savigny, *Das Recht des Besitzes. Ein civilistische Abhandlung*, Giessen 1837⁶, 215-224, spec. 216-217.

te le forme di detenzione della terra (inclusa la proprietà)³⁴. Tali tesi trovarono un discreto successo anche nella giusromanistica di metà Ottocento, con le figure di Rudolf Jhering e Adolf Friedrich Rudorff schierate contro il duo Niebuhr-Savigny³⁵. L'unico a riformulare una teoria, scientificamente argomentata, esclusivamente incentrata su una spiegazione di tipo 'privato' del limite liciniano fu Georg Friedrich Puchta³⁶, il che fa sì che questi, nelle rassegne storiografiche sulle leggi agrarie, venga sovente considerato come un *unicum* nel panorama culturale del XIX secolo, rispetto ad una tendenza generale improntata sul modello dell'*ager publicus*. Quest'ultima condizione, in realtà, si verificò soltanto in seguito all'accettazione da parte di Mommsen e Niese della teoria niebuhriana e alla fortuna di questi ultimi. Essi, infatti, non ritennero di dover ulteriormente argomentare la tesi improntata sull'*ager publicus*, né di dover dar conto della molteplicità di posizioni sul tema, ma semplicemente la presentarono come un dato di fatto, ragion per cui tutta la storiografia successiva a loro ispirata non vide la necessità di dover ridiscutere il problema³⁷.

Nel corso dell'ultimo secolo l'analisi delle norme agrarie si è affinata ancora di più, ma sempre a partire dalla teoria di Niebuhr: questa non è stata mai messa veramente in discussione, se non in tempi estremamente recenti, anzi ha fornito la base concettuale per altre più complesse speculazioni. Occorre quindi interrogarsi sul motivo di un fenomeno del genere, sul perché la teoria niebuhriana col tempo sia divenuta legge, fino a essere percepita come una sorta di 'rivoluzione copernicana' per gli stu-

³⁴ K. D. Hüllmann, *Römische Grundverfassung*, Bonn 1832, 272-276; P. E. Huschke, *Über die Stelle des Varros von den Licinien (de re rust. I, 2. §. 9), nebst einer Zugabe über Fest. v. Possessiones und Possessio. Zwei Abhandlungen aus dem Gebiete der Alterthumswissenschaft und Rechtsgeschichte*, Heidelberg 1835, 2-21.

³⁵ R. Jhering, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, II.1, Leipzig 1854, 247-248; A. F. Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig 1857, 38-39.

³⁶ G. F. Puchta, *Cursus der Institutionen*, I, Leipzig 1841, 202-204; 272-273 e Id., *Remarks on Professor Long's paper on the Licinian law de modo agri*, «The Classical Museum» 3, 1846, 67-77.

³⁷ Th. Mommsen, *Römische Geschichte*, Berlin 1861³, I 294; 301; Id., *Römische Geschichte*, Berlin 1888⁸, I 295; 300-301 (trad. it. *Storia di Roma antica*, Firenze 1960, I 366; 371-373); B. Niese, *Das sogenannte Licinisch-Sextische Ackergesetz*, «Hermes» 23, 1888, 410-423, spec. 410; cfr. Rich, *Lex Licinia* cit., 542.

di storici e giusromanisti, soprattutto se si considera che ciò non è avvenuto subito. È possibile formulare alcune ipotesi in merito. La prima, più immediata, riguarda il fatto che il lavoro di Niebuhr spicca dal punto di vista esegetico, dal momento che la sua analisi si avvale di una metodologia complessa, derivata dall'intersezione di studi filologici, storici e giuridici, a fronte di una situazione immediatamente precedente non così 'scientificata'³⁸. Una seconda ipotesi, invece, chiama in causa la particolare idea di stato formulata dalla cultura ottocentesca, che vede negli studi giusromanistici il proprio particolare campo di applicazione. Di recente gli storici del diritto hanno rilevato come con Niebuhr e Mommsen prenda piede una certa interpretazione 'liberale' del meccanismo costituzionale della Roma repubblicana e come questa condizioni le modalità di lettura degli elementi che la compongono, adattando l'interpretazione dei fenomeni studiati (o addirittura oscurandone alcuni, secondo una visione più radicale) all'idea di stato che ne è sottesa³⁹. Pertanto, Niebuhr e quanti si ispirano a lui ritengono di dover incardinare la riflessione sulla *lex de modo agrorum* entro i parametri concettuali della nozione liberale di proprietà. Di conseguenza, non pare concepibile che il mondo romano, neanche in un contesto esplicitamente definito 'arcaico', potesse porre un limite sulla proprietà. Quest'ultima è identificata *tout court* con la nozione moderna di proprietà privata, a cui si accompagna una categorizzazione del concetto di possesso che risente fortemente di un condizionamento 'statale' in chiave modernista⁴⁰: l'*ager publicus*, così come appare nella giusromanistica otto e novecente-

³⁸ Cfr. Mazzarino, *Machiavelli*, Niebuhr cit., 24.

³⁹ P. Catalano, *Crise de la division des pouvoirs et tribunaux (le problème du pouvoir négatif)*, in *Attualità dell'antico* 6, a cura di M. G. Vacchina, Aosta 2005, 197-227; G. Lobrano, *Dottrine della «inesistenza» della costituzione e «modello del diritto pubblico romano»*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, a cura di L. Labruna, M. P. Baccari, C. Cascione, I, Napoli 2006, 321-363. Nello specifico, la critica mossa alla storiografia mommseniana è di aver interpretato le istituzioni romane sulla base del 'modello inglese' di Montesquieu, incentrato sulla partecipazione rappresentativa, e di aver oscurato tutti quegli elementi che ad esso non si confacevano, fornendo quindi un'immagine estremamente parziale di un sistema più complesso. Cfr. M. Pani, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma-Bari 2010, 105; 135.

⁴⁰ Sul problema dell'enorme differenza tra il concetto romano di proprietà e quello moderno si veda Garnsey, *Thinking about property* cit., 177-203.

sea, è indissolubilmente legato, salvo poche eccezioni, ad un'idea di stato burocratico, il cui paradigma più significativo, se vogliamo, è costituito dalla disquisizione di Gianfranco Tibiletti intorno al ruolo delle terre pubbliche nell'apparato giuridico repubblicano.

Proprio a questo studioso si deve una complessa e celebre analisi delle norme agrarie romane che ha incontrato parecchia fortuna negli studi della seconda metà del secolo passato⁴¹. Senza per ora scendere nei particolari della sua teoria, è sufficiente ricordare i principali capisaldi che ne hanno decretato l'immediato successo. Innanzitutto il fatto che questo studio offra una sistematica ed articolata discussione delle fonti antiche sulle normative agrarie, svolta tenendo conto dei risultati raggiunti dalla giusromanistica precedente. Viene attuata, quindi, una sintesi tra le conoscenze storico-filologiche e le distinzioni giuridiche che ruotano intorno al concetto di *lex*: questa porta a separare le due principali tipologie di norme in materia, cioè una *lex de modo agrorum* – intesa come legge che stabilisce un limite sul possesso delle terre ed eventuali sanzioni per i trasgressori – e una *lex agraria* vera e propria – definita come un provvedimento volto alla distribuzione di terre eccedenti tale limite, tramite una commissione *ad hoc*⁴². Entro questo quadro concettuale Tibiletti inserisce una serie di considerazioni – che costituiscono l'aspetto più originale della sua teoria – derivate da un terzo ambito di studi: quello storico-economico e storico-sociale. Medianamente un'analisi delle disponibilità terriere e delle capacità di sfruttamento agro-pastorale del territorio soggetto alla Roma del IV sec. a. C. – attuata su una serie di calcoli complessi e di dati archeologici e topografici – l'autore perviene alla conclusione che sia implausibile un limite individuale di 500 iugeri stabilito da Licinio Stolone. Tale misura, se applicata all'*ager publicus* (questo è il punto centrale), sarebbe troppo ampia per un contesto di

⁴¹ Mi riferisco, in particolar modo, a G. Tibiletti, *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi*, «Athenaeum» n.s. 26-27, 1948-1949, 173-236; 3-42, seguito da Id., *Ricerche di storia agraria romana*, «Athenaeum» n.s. 28, 1950, 183-266. Per un'ottima rassegna della fortuna di questi saggi presso storici e giusromanisti, rimando a D. Mantovani, *L'occupazione dell'ager publicus e le sue regole prima del 367 a.C.*, «Athenaeum» 85, 1997, fasc. 2, 575-598, spec. 577, n. 9. I lavori di storia agraria di Tibiletti sono stati recentemente ristampati, raccolti in un unico volume: G. Tibiletti, *Studi di storia agraria romana*, a cura di A. Baroni, Trento 2007.

⁴² Tibiletti, *Il possesso* cit., 175.

IV secolo, mentre risulterebbe maggiormente plausibile se rapportata all'estensione territoriale romana successiva alla guerra annibalica⁴³. Tutto ciò conduce ad una complessa ricostruzione della stratificazione delle norme *de modo agrorum*, che prevede l'esistenza di un *mos* arcaico in tal senso, cui si sovrappone una prima *lex* nel IV sec. a. C. (con un limite più esiguo rispetto a quello normalmente tramandato). Il processo storico si conclude con l'adozione di una legge databile ad un momento imprecisato a cavallo tra III e II sec. a. C. (sicuramente prima del 168/167 a. C., anno in cui si colloca la menzione da parte di Catone di una legge in tal senso, la quale non può essere quindi identificabile con una presunta *lex Licinia* del 367 a. C.) e contenente, questa sì, un limite di 500 iugeri, nonché una precisa limitazione della quantità di bestiame allevabile sulle terre pubbliche. Entro questi parametri normativi, poi, si inserisce la *lex Sempronia* del 133 a. C., che vuole quindi essere un'applicazione attiva di tale limite, mediante una redistribuzione dell'*ager publicus* in eccesso. L'influsso dell'impostazione niebuhriana, tal quale si è consolidata negli sviluppi storiografici tardo-ottocenteschi e novecenteschi, è evidente soprattutto in questo aspetto, che condiziona massimamente non solo la ricostruzione finale, ma anche le modalità con cui vengono selezionate e concatenate le fonti a scopo argomentativo.

Questa forte dipendenza storiografica dalle tesi niebuhriane ha avuto enormi ripercussioni in tutta la storiografia contemporanea, anche la più critica, dal momento che il ruolo dell'*ager publicus* ha costantemente rappresentato il fulcro di ogni elaborazione teorica successiva. Perfino la teoria, molto recente, formulata da Dominic Rathbone, che programmaticamente vuole porsi come una rigida alternativa a questa consuetudine storiografica, non è altro che il rovescio della stessa medaglia, dal momento che ha alla base la medesima impostazione concettuale, vale a dire una secca alternativa tra due interpretazioni, l'una 'privata' l'altra 'pubblica', del limite liciniano. In un articolo di alcuni anni fa, che ha suscitato un discreto dibattito tra gli studiosi⁴⁴, egli sostanzialmente riprende con nuovi argomenti la

⁴³ *Ibid.*, 3-15; 30.

⁴⁴ D. W. Rathbone, *The control and exploitation of ager publicus in Italy under the Roman republic*, in *Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain. Actes du Diplôme d'Études Avancées, Universités de Neuchâtel et de Lausanne, 2000-2002*, sous la direction de J.-J. Aubert, Genève 2003, 135-178, le cui più efficaci confutazioni si rinvergono, a mio giudizio, in L. Capogrossi Colognesi, *Le radici*

tesi 'privata' di Puchta, abbassando però ai primi decenni del III secolo a. C. l'introduzione di una norma che limiti la proprietà individuale. Il suo ragionamento è condotto principalmente sulla constatazione che nessuna fonte antica – ad eccezione della celebre ed ambigua formula τῆσδε τῆς γῆς di App. Civ. 1, 8, 33 – dica esplicitamente che la *lex de modo agrorum* pre-graccana riguardasse l'*ager publicus*⁴⁵. A loro volta, tutti gli altri testi a nostra disposizione, tranne Catone⁴⁶ che non precisa nulla, paiono riferirsi esclusivamente ad un limite di terra arabile, che l'autore identifica semplicemente con l'*ager privatus*.

Rilevare l'assenza di un riferimento diretto all'*ager publicus* nelle fonti è indubbiamente l'argomento più forte a sostegno delle tesi di Rathbone e già da solo sarebbe sufficiente a confutare tutto il complesso sistema elaborato dalla storiografia dopo Niebuhr (o meglio, dopo Tibiletti). Tuttavia, dopo aver notato una lacuna di informazioni, basarsi su questa per argomentare una teoria di segno opposto, comporta il rischio che quest'ultima sia parimenti indimostrabile. La tesi di Rathbone poggia sulla convinzione, non del tutto infondata, che nella Roma repubblicana la nozione di proprietà privata compaia molto più precocemente rispetto a quella dell'*ager publicus*, la quale presuppone una forma statale più elaborata rispetto ad un contesto arcaico di IV secolo. Vi sono, infatti, degli espliciti riferimenti alla proprietà individuale nelle leggi delle XII Tavole (norme che l'autore fa discendere dal diritto attico⁴⁷), mentre l'elaborazione giuridica dell'*ager publicus* sarebbe molto più recente, collocandosi solo dopo l'espansione romana in Italia. Di conseguenza una primitiva limitazione della concentrazione di terre doveva adattarsi esclusivamente ad un contesto incentrato sulla proprietà privata, riferendosi quindi solo a quest'ultima. Una limitazione dell'*ager publicus*, invece, sarebbe attribuibile ad un contesto estremamente diverso, vale a dire graccano o post-graccano: *en passant* l'autore non rinuncia all'ovvia constatazione che tutte le fonti a noi pervenute, eccettuato il frammento catoniano, sono

storiche della *lex Licinia de modo agrorum*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, II, Napoli 2007, 677-695 e Rich, *Lex Licinia* cit.

⁴⁵ Rathbone, *The control* cit., 145.

⁴⁶ *Pro Rhodiensibus* 5, frg. 122 Sblendorio (= 167 Malcovati); cfr. Gell. 6, 3, 37.

⁴⁷ Rathbone, *The control* cit., 139. Cfr. *XII Tab.* 7; *P. Hal.* 1, 79-99; *Roman statutes*, ed. by M. H. Crawford, London 1996, II 667-668.

posteriori al 133 a. C. e lasciano, quindi, adito al sospetto di essere una riscrittura di avvenimenti arcaici alla luce di un nuovo contesto (annoso problema posto dalla storiografia annalistica)⁴⁸. Pertanto, il termine *habere* (così come il greco ἔχειν), regolarmente registrato a proposito del limite liciniano, è riferibile tanto alla proprietà privata quanto all'*ager publicus*, dal momento che contiene in sé una plurisecolare stratificazione di concetti giuridici (aspetto, quest'ultimo, che non è passato inosservato agli storici del diritto romano più attenti⁴⁹). Secondo Rathbone, dunque, lo spirito originario di una norma *de modo agrorum* (che l'autore, pur datando al III secolo, fa derivare direttamente dalle XII Tavole e ritiene di riscontrare nelle fonti 'tecniche', quali gli scritti dei *Gromatici* e Columella⁵⁰) sarebbe quello dettato dalla preoccupazione che le proprietà coltivabili giacciano incolte, rischio derivante dall'eccessivo accumulo di terre sotto una sola persona. Ciò si è reso necessario intorno al 290 a. C. (cioè dopo la conquista della Sabina da parte di Curio Dentato) perché in origine la prassi consueta del trattamento delle terre occupate era quella della *divisio et adsignatio* in proprietà ai cittadini romani. Espansione significa, quindi, impossibilità di perpetuare un sistema di spartizione arcaico: da qui il limite dei 500 iugeri e lo sviluppo dell'*ager publicus* (questo si lasciato alla libera iniziativa dei singoli, almeno fino a Tiberio Gracco).

L'approccio metodologico con cui Rathbone affronta la que-

⁴⁸ Rathbone, *The control* cit., 136. Sul problema di una possibile 'falsificazione' della tradizione annalistica circa la *lex de modo agrorum* cfr. B. Forsén, *Lex Licinia Sextia de modo agrorum - fiction or reality?*, Helsinki 1991, 77-81, dove sono presentate svariate ipotesi sul momento in cui tale riscrittura potrebbe essere occorsa.

⁴⁹ L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum' nell'età repubblicana*, I, Milano 1969, 409-410. Ma si veda anche Id., *Le radici storiche* cit., 683, dove si afferma che l'importanza del termine *habere* del passo catoniano vada ridimensionata rispetto all'uso che ne fa Rathbone, proprio a causa del suo significato polivalente.

⁵⁰ Sic. Flac. *Cond. agr.* 3; Colum. *Rust.* 1, 3, 10-11, dove emerge che lo scopo della *lex de modo agrorum*, quale che ne fosse il campo di applicazione, era quello di evitare l'abbandono di terreno produttivo. Secondo Rathbone si tratterebbe dello stesso *horror vacui* che spinse i promotori delle XII Tavole a legiferare in maniera dettagliata sulla proprietà privata, stando almeno a quanto risulta dagli scarsi frammenti pervenuti.

stione ha delle peculiarità: la sua operazione si configura come un tentativo di integrare le lacune delle fonti mediante la ricostruzione del contesto giuridico e mentale originario che avrebbe dovuto (il condizionale è sempre d'obbligo) essere alla base dell'introduzione di una *lex de modo agrorum*. Esso, tuttavia, rischia di non essere realmente alternativo a quello di chi sostiene le tesi niebuhriane: il voler a tutti i costi dimostrare che proprio le fonti usate da Tibiletti possono servire a sostenere la tesi opposta, sembra tradire la medesima applicazione di categorie moderne ad una realtà ad esse estranea. Occorrerebbe, invero, riflettere sulla genesi del *dominium ex iure Quiritum* e domandarsi se questa nozione possa adattarsi perfettamente alla nostra idea di piena proprietà o se invece, le primitive formulazioni di questo concetto non tradissero una concezione, o meglio un interesse, nei confronti della categoria di proprietà privata anche solo parzialmente diversa da quella adottata in seguito. In altri termini, al fine di ricostruire lo spirito originario della presunta *lex Licinia*, è necessario interrogarsi se realmente la preoccupazione dei proponenti riguardasse il suo campo di applicazione, a fronte di una totale assenza di precisazioni in tal senso nelle fonti che la trattano. Resta un dubbio su quanto questa preoccupazione non sia piuttosto l'eco dell'interesse personale di Appiano (o della sua fonte), nonché su quale in fin dei conti sia l'influsso della mentalità giuridica moderna, che non cessa di porsi il problema.

3. LE FONTI E LORO VARIANTI

Il condizionamento moderno emerge in particolar modo nell'approccio con cui solitamente si sviluppa l'analisi delle fonti che tramandano la *lex de modo agrorum*⁵¹. Un elemento essenziale è quello della loro concatenazione ai fini di formulare una teoria generale. Orbene, dopo Niebuhr l'attenzione per il campo di applicazione del limite dei 500 iugeri ha costituito l'elemento su cui si basa ogni rassegna di fonti: su di esso sono state attuate scelte che hanno influenzato l'interpretazione dei testi e perfino la loro reputazione di attendibilità o meno. La mag-

⁵¹ È utile, per una maggiore chiarezza, richiamarle in breve, secondo un ordine meramente alfabetico: App. *Civ.* 1, 8, 33; Cato *Rhod.* 5 (frg. 122 Sblendorio); Colum. *Rust.* 1, 3, 10-11; *DVI* 20; Liv. 6, 35, 4-5; Plin. 18, 17-18; Plut. *Cam.* 39, 5-6; Plut. *Ti. Gracch.* 8, 2; Sic. Flac. *Cond. agr.* 3; Val. Max. 8, 6, 3; Varro *Rust.* 1, 2, 9; Vell. Pat. 2, 6, 1-3.

gior parte degli studi della seconda metà del XX secolo ha basato le proprie ricostruzioni su una 'catena testuale'⁵² elaborata da Tibiletti. In molti casi ci si è limitati a ripercorrerla, in altri a richiamarla o addirittura a riassumerla. Rassegne di questo tipo, tutte incentrate sul campo di applicazione della legge, hanno fatto emergere alcune contraddizioni tra le testimonianze, ragion per cui si è dovuto adottare un criterio per tentare di armonizzare le diverse tradizioni così individuate. Spesso, però, quest'ultimo ha coinciso con la tesi di fondo che si intendeva dimostrare: Tibiletti, concentrandosi sul ruolo primario dell'*ager publicus* nella sua costruzione teorica, non solo ha ritenuto di dare maggior peso alla tradizione che sembrava meglio dimostrare questa ipotesi, ma ha costruito la sua rassegna in modo da provare lo sdoppiamento che intravedeva in seno alla *lex de modo agrorum*. Analoghe ricostruzioni hanno utilizzato il medesimo principio e hanno elaborato teorie ancora più complesse, attuando delle vere e proprie forzature esegetiche. Si ha l'impressione, infatti, che l'attendibilità o meno delle attestazioni della norma liciniana sia stata valutata soprattutto con l'occhio rivolto alla questione del suo campo di applicazione e che questo abbia notevolmente falsato la percezione complessiva delle fonti e delle relazioni che intercorrono tra loro.

Tutte le nostre fonti, con la parziale dubbia eccezione di Apiano, non ritengono di dover precisare il campo di applicazione della *lex Licinia*, segno che esso non costituiva un problema saliente. Evidentemente la genesi di tale norma doveva prescindere dall'evoluzione del rapporto tra i concetti di *ager publicus* e *dominium ex iure Quiritum* ed è possibile che, in realtà, essa si applicasse ad entrambi. Un'analisi sinottica di tutti i passi che citano la *lex de modo agrorum* pre-graccana, infatti, permette di ricostruire solo la sua clausola principale, che doveva suonare pressappoco come un divieto per chiunque di avere più di 500 iugeri (*ne quis plus quingenta iugera haberet*): questo il senso della formula catoniana⁵³, che è sostanzialmente confermata in

⁵² La definizione è di Mantovani, *L'occupazione dell'ager publicus* cit., 577-578.

⁵³ La quale anzi, è l'unica attestazione che sembra proprio voler ricalcare il testo di una formula legale: *si quis plus quingenta iugera habere voluerit, tanta poena esto*, dove ovviamente il *voluerit* è un inserto di Catone, il quale sta ponendo una domanda retorica, ipotizzando l'esistenza assurda di una legge *tam acerba* che punisca la volontà anziché le azioni. Il testo completo del frammento è: *Quid nunc? Ecqua tandem lex est tam acerba quae dicat: «Si quis illud*

Velleio Patercolo⁵⁴, in Varrone⁵⁵ e in Plutarco⁵⁶. Al di là degli aspetti meramente linguistici, le varianti di rilievo sono soltanto di due tipi.

Una prima ruota intorno alla sostituzione del verbo *habere* con *possidere* (così Livio⁵⁷, Valerio Massimo⁵⁸, Columella⁵⁹, Pli-

facere voluerit, mille minus dimidium familiae multa esto; si quis plus quingenta iugera habere voluerit, tanta poena esto; si quis maiorem pecuum numerum habere voluerit, tantum damnas esto? Atque nos omnia plura habere volumus, ed id nobis impoene est (frg. 122 Sblendorio = 167 Malcovati, riportato da Gell. 6, 3, 37).

⁵⁴ A proposito dell'operato di Gaio Gracco, in una sintetica esposizione che confonde le sue proposte del 123 a. C. con l'attività nella commissione agraria istituita dal fratello dieci anni prima, afferma che egli: *dabat civitatem omnibus Italicis, extendebat eam paene usque Alpes, dividebat agros, vetabat quemquam civem plus quingentis iugeribus habere, quod aliquando lege Licinia cautum erat.*

⁵⁵ *Nam Stolonis illa lex, quae vetat plus D iugera habere civem R(omanum).*

⁵⁶ Nella biografia di Tiberio Gracco, egli ricorda in questi termini la legge, senza nominarne l'autore: ἐγράφη νόμος οὐκ ἔδῶν πλείωρα γῆς ἔχειν πλείωτα τῶν πεντακοσίων. Nella vita di Camillo, invece, menziona esplicitamente Licinio Stolone e afferma: Ἐκέλευσε δ' οὗτος μηδένα πλείωρον πεντακοσίων πλείωρα χώραν κεκτηῖσθαι, usando cioè il perfetto di κάτομαι nel significato di «possedere» (ma risulta perfettamente interscambiabile con ἔχω).

⁵⁷ Che peraltro è l'unico ad attribuire la *lex de modo agrorum* ad entrambi i tribuni del 367 a. C., Gaio Licinio Stolone e Lucio Sestio Laterano, anziché ricordarla esclusivamente sotto il nome del primo dei due: [...] *creatique tribuni C. Licinius et L. Sextius promulgavere leges omnes adversus opes patriciorum et pro commodis plebis: unam de aere alieno, ut deducto eo de capite quod usuris pernumeratum esset id quod superesset triennio aequis portionibus persolveretur; alteram de modo agrorum, ne quis plus quingenta iugera agri possideret; tertiam, ne tribunorum militum comitia fierent consulumque utique alter ex plebe crearetur; cuncta ingentia et quae sine certamine maximo obtineri non possent.* Cfr. Forsén, *Lex Licinia Sextia* cit., 64-69.

⁵⁸ *C. vero Licinius Stolo, cuius beneficio plebi petendi consulatus potestas facta est, cum lege sanxisset ne quis amplius quingenta agri iugera possideret, ipse mille comparavit <dis>simulandique criminis gratia dimidiam partem filio emancipavit.*

⁵⁹ *Mox etiam cum agrorum vastitatem victoriae nostrae et interneciones hostium fecissent, crimosum tamen senatori fuit supra quinquaginta iugera possedissee, suaque lege C. Licinius damnatus est,*

nio⁶⁰, Siculo Flacco⁶¹). Tale lemma è stato ricondotto alla nozione di possesso, al fine di sostenere la tesi di un'applicazione della norma limitatamente all'*ager publicus*, ma ormai non lo si ritiene più un aspetto dirimente, poiché anche *possidere*, così come *habere*, è invariabilmente utilizzato per indicare sia la proprietà sia il possesso⁶². Particolarmente interessante, da questo punto di vista, pare l'attestazione contenuta nel *De viris illustribus*, dal momento che è l'unica che accosta esplicitamente i due verbi, attribuendo al primo un'accezione riconducibile alla proprietà, mentre al secondo un significato di possesso:

*Idem [scil. Licinius Stolo] lege cavet, ne cui plus quingenta iugera agri habere liceat. Et ipse cum iugera quingenta haberet, altera emancipati filii nomine possideret, in iudicium vocatus et primus omnium sua lege punitus est*⁶³.

quod agri modum, quem in magistratu rogatione tribunicia promulgaverat, inmodica possidendi libidine transcendisset [...]. Questo passo presenta numerosi problemi, tra cui una diversa quantificazione del limite e una differente cronologia, su cui varrà la pena ritornare più avanti.

⁶⁰ Parlando dell'irrisorietà dei prezzi all'apogeo della *res publica* (249 a. C.), afferma che essi non erano una conseguenza della creazione di latifondi a danno dei vicini, poiché una legge espressamente lo vietava: *quippe etiam lege Stolonis Licini incluso modo quingentorum iugerum, et ipso sua lege damnato, cum substituta filii persona amplius possideret*.

⁶¹ Che attribuisce a Tiberio Gracco l'introduzione di una norma *de modo agrorum*, mentre la *lex Licinia* non è citata esplicitamente, lasciando il posto alla menzione di un *mos* che imponeva di evitare l'eccessiva concentrazione di terre: *Praeterea legem tulit, nequis in Italia amplius quam ducenta iugera possideret: intellegebat enim contrarium esse morem, maiorem modum possidere quam qui ab ipso possidente coli possit*. Oltre alla differente quantificazione numerica – dovuta forse ad un 'errore' dell'autore più che alla tradizione manoscritta – interessa anche la menzione dell'area di applicazione della *lex Sempronia*, vale a dire l'*Italia*.

⁶² Capogrossi, *La struttura della proprietà* cit., 409-410 e n. 86; Id., *Le radici storiche* cit., 683 e n. 14; Rich, *Lex Licinia* cit., 552.

⁶³ In diversi manoscritti il testo presenta varianti relative all'estensione del limite (100 iugeri) e alla quantità di terra detenuta da Licinio Stolone (150 iugeri), perlopiù ritenute errori di trascrizione di epoca medievale (cfr. Forsén, *Lex Licinia Sextia* cit., 69-73).

Tuttavia, l'autore fa ricadere entrambi i tipi di terra entro il limite liciniano, ragion per cui, se si accetta l'attendibilità di questa testimonianza, ci si trova di fronte a un'alternativa: o si depotenzia il significato, ritenendo i due termini *habere* e *possidere* perfettamente intercambiabili – ma non si comprende la necessità di una tale ricerca sinonimica in un linguaggio che normalmente non si cura di evitare ripetizioni –, oppure si ammette che la *lex de modo agrorum* originaria poteva riguardare indistintamente sia la proprietà sia il possesso. Quest'ultima ipotesi, peraltro non nuova⁶⁴, appare quella più credibile, soprattutto in considerazione del contesto giuridico arcaico. Che senso avrebbe, altrimenti, ammettere che le nozioni di proprietà e possesso non sono ben distinte dal punto di vista linguistico e al contempo rifiutare la possibilità che ciò possa avvenire anche giuridicamente, almeno in una prima fase?

Una seconda variante al testo della *lex de modo agrorum* è naturalmente quella che concerne la specificazione, mediante un genitivo, di cosa si intenda per 500 iugeri: si può andare da un generico (e per nulla indicativo) *agri/γῆς* di Livio, *DVI*, Valerio Massimo, Varrone e Plutarco al celeberrimo nesso τῆσδε τῆς γῆς di Appiano. Quanto a τῆσδε, benché talvolta sia omissivo in alcuni testimoni della tradizione manoscritta sul passo in questione, è ormai generalmente accettato dagli editori⁶⁵. Ciononostante, la sua interpretazione non è così univoca come parrebbe da una lettura meno attenta. Il testo di *Civ.* 1, 7-8, infatti, si apre con una descrizione del trattamento riservato, da parte di Roma, alle terre sottratte agli Italici (1, 7, 26-28): dopo la fondazione di colonie a mo' di presidi, i terreni già produttivi (τῆν μὲν ἐξεργασμένην, sottinteso γῆν) venivano immediatamente suddivisi tra i coloni oppure messi all'incanto, mentre quelli incol-

⁶⁴ Come già accennato, le prime formulazioni in tal senso si collocano nel contesto della polemica suscitata dalle tesi di Niebuhr, ma furono praticamente obliolate a partire dalla seconda metà del XIX secolo ed in questo furono accomunate (erroneamente, a mio avviso) con il modello incentrato sulla proprietà privata elaborato da Puchta. Solo di recente, quest'ipotesi è stata 'riscoperta', analizzata in maniera autonoma rispetto alla dicotomia *ager publicus* / proprietà privata. La soluzione di un limite liciniano indistinto è, infatti, proposta da W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, II: *Der Magistratur*, München 1995; Capogrossi, *Le radici storiche* cit. (dove è ammessa con alcuni distinguo); Rich, *Lex Licinia* cit.

⁶⁵ Cfr. *Appiani Historia Romana*, ed. L. Mendelssohn, P. Viereck, Leipzig 1905², II 9.

ti (τὴν δ' ἀργόν), restavano a disposizione di chi volesse coltivarli, dietro pagamento di un canone sui prodotti annui (ἐπὶ τέλει τῶν ἐτησίων καρπῶν). Lo scopo, a detta dell'autore, era quello di creare una riserva di alleati italici, da cui attingere contingenti militari. Fin qui lo schema pare adattarsi pienamente alla categorizzazione di *ager publicus*, così come definito dagli studi in materia. Però poi il testo continua:

Ma accadde l'esatto contrario. I ricchi, infatti, dopo aver occupato la maggior parte della terra indivisa (τῆς ἀνεμήτου γῆς) e dopo aver ottenuto, col tempo, la sicurezza che nessuno l'avrebbe più tolta loro, compravano con la persuasione o sottraevano con la forza quelle altre proprietà di poveri che erano vicine ai loro possedimenti, così da coltivare estesi latifondi (πεδία μακρὰ) anziché semplici poderi (χωρίων)⁶⁶.

La concentrazione di terre nelle mani di pochi avviene tanto mediante l'occupazione di *ager publicus*, vale a dire quel terreno indiviso momentaneamente lasciato all'iniziativa dei singoli e col tempo divenuto un possesso stabile di questi, quanto in seguito all'acquisto, più o meno legale, di proprietà altrui. Nel latifondo così creato proprietà e possesso si confondono ed è a questa situazione indistinta che Appiano si riferisce presentando l'introduzione di una norma *de modo agrorum*⁶⁷. Si evince, quindi, che il nesso τῆσδε τῆς γῆς, sempre che non sia un'interpolazione, possa anche non riferirsi a quanto detto in 1, 7, 26-28, poiché, da un punto di vista strettamente formale, appare molto più sensato attribuirlo alla dimensione testuale sintatticamente più vicina. Di conseguenza, il limite di 500 iugeri – la cui formulazione in Appiano non si discosta affatto dal resto della tradizione, in quanto μηδένα ἔχειν πλέθρα πεντακοσίων πλείονα appa-

⁶⁶ App. Civ. 1, 7, 29: Ἐς δὲ τοῦναντίον αὐτοῖς περιήει. Οἱ γὰρ πλούσιοι τῆσδε τῆς ἀνεμήτου γῆς τὴν πολλὴν καταλαμβάνοντες καὶ χρόνῳ θαρροῦντες οὐ τίνα σφᾶς ἔτι ἀφαιρήσεσθαι τὰ τε ἀγχοῦ σφίσιν ὅσα τε ἦν ἄλλα βραχέα πενήτων, τὰ μὲν ὀνούμενοι πειθοῖ, τὰ δὲ βίᾳ λαμβάνοντες, πεδία μακρὰ ἀντὶ χωρίων ἐγεώργουν [...]. (trad. it. di chi scrive).

⁶⁷ Dopo una descrizione dei danni causati dal latifondo alla piccola proprietà, su cui si basava il sistema di alleanze italico (1, 8, 30-32), la *lex de modo agrorum* è presentata, in 1, 8, 33-34, in questi termini: divieto di avere più di 500 iugeri di 'questa terra' (ἐκρίναν μηδένα ἔχειν τῆσδε τῆς γῆς πλέθρα πεντακοσίων πλείονα) e di pascolare più di 100 capi di bestiame grosso e 500 di minuto, obbligo di impiegare uomini liberi nella gestione dei fondi e vendita ai 'poveri' delle terre così risultate in eccesso.

re un perfetto calco di *ne quis plus quingenta iugera haberet* – sembra applicarsi ad una realtà ben più complessa del semplice *ager publicus* occupato. Esso, infatti, appare come una norma volta ad impedire l'eccessiva concentrazione di terre nelle mani di pochi, a scapito dei coloni romani e degli alleati italici, concentrazione che si configura come un insieme indistinto di proprietà e possesso. D'altra parte, ammesso e non concesso che questa attestazione sia invece riconducibile solo all'*ager publicus*, è possibile obiettare che essa rappresenti un *unicum* nel panorama a nostra disposizione e che potrebbe, quindi, derivare da una personale deduzione dell'autore o della sua fonte. Si è peraltro ipotizzato, non senza numerosi dubbi, che tale fonte potrebbe essere la stessa da cui attinge Plutarco per comporre la biografia di Tiberio Gracco, senonché il resoconto di quest'ultimo, pur presentando numerose affinità con quello di Appiano, risulta molto più stringato e non aggiunge alcunché⁶⁸. A sua volta, non è di alcun aiuto il confronto con l'attestazione di Plut. *Cam.* 39, 5-6, dal momento che essa sembra adattarsi maggiormente alla tradizione annalistica, la quale non mostra quale sia il campo di applicazione della *lex de modo agrorum*.

Tali considerazioni portano a rilevare come una ricostruzione incentrata esclusivamente sul ruolo dell'*ager publicus* poggi su basi troppo labili per ergersi a sistema: una dubbia interpreta-

⁶⁸ In *Ti. Gracc.* 8, 1, 2, Plutarco si limita ad affermare che i Romani vendevano una parte delle terre conquistate, mentre un'altra la lasciavano coltivare dietro pagamento di una piccola contribuzione all'erario (ἀποφορὰν οὐ πολλὴν εἰς τὸ δημόσιον τελοῦσιν). Solo che i ricchi erano in grado di offrire contribuzioni più elevate, ragion per cui esclusero i poveri: da qui la legge che vietava di avere più di 500 iugeri di terra (ἐγρόφη νόμος οὐκ ἔων πλέθρα γῆς ἔχειν πλείονα τῶν πενταχοσίων). Benché anche in questo caso sembri emergere la nozione di *ager publicus*, la genericità del passo non permette di appurare con chiarezza se il limite dei 500 iugeri sia riferibile esclusivamente a quest'ultimo. Il dibattito circa l'esistenza di una fonte comune (sovente identificata in Asinio Pollione) per questi passi di Appiano e Plutarco ha una lunga tradizione. Favorevoli a tale ipotesi sono G. Cardinali, *Studi Graccani*, Genova 1912, 45-70; P. Fraccaro, *Studi sull'età dei Gracchi. La tradizione storica sulla rivoluzione graccana*, Città di Castello 1914, 11-29; 66-76; Tibiletti, *Il possesso* cit., 192-209; Forsén, *Lex Licinia Sextia* cit., 55-59. Per la tesi opposta si veda soprattutto J. Careopino, *Autour des Gracques*, Paris 1928, 5-45; E. Gabba, *Appiano e la storia delle guerre civili*, Firenze 1956, 37 n. 1 e Id., *Appiani Bellorum civilium liber primus*, Firenze 1958, 10-11.

zione di una formula assolutamente generica, quale τῆσδε τῆσ γῆσ, non giustifica la costruzione di una teoria così complessa. In Appiano e Plutarco, poi, appare indiscutibile, più che altrove, l'influenza di un contesto post-graccano. Lo si evince da numerosi elementi, il più significativo dei quali riguarda, ovviamente, la clausola che prevede una redistribuzione delle terre eccedenti, poiché tale sanzione si adatta bene ad una *lex agraria*, come quella del 133 a. C., ma risulta del tutto estranea ad una *lex de modo agrorum* quale è ricostruibile dal raffronto con le altre fonti. È molto più probabile, infatti, che la sanzione originaria prevedesse una semplice multa, piuttosto che la vera e propria confisca di terreni: in questa direzione vanno sia la testimonianza di Catone, che anzi è l'unico a utilizzare una formula legale⁶⁹, sia l'*exemplum* di Licinio Stolone condannato *sua lege* ad un'ammenda di 10000 assi (Liv. 7, 18, 9). Un secondo elemento afferente alla propaganda graccana concerne sia l'interesse per gli alleati italici sia la preoccupazione per l'aumento del lavoro servile sul latifondo. Sono entrambi problemi emersi nel II sec. a. C.: soprattutto al riguardo della sostituzione della piccola proprietà con il modello della villa schiavistica – benché studi recenti abbiano fortemente ridimensionato l'immagine di crisi presentata da Appiano e Plutarco e abbiano posto l'attenzione sul fenomeno del lavoro salariato⁷⁰ –, sappiamo con sufficiente chiarezza che si tratta di un tema generalmente attribuito dalle fonti alla propaganda graccana.

Questa serie di esempi è finalizzata a mostrare la forte interferenza di 'temi graccani' nei resoconti di Appiano e Plutarco, vale a dire nelle testimonianze principali a favore della teoria che ravvisa nell'*ager publicus* il campo esclusivo di applicazio-

⁶⁹ Si tratta dell'espressione *mille minus dimidium familiae multa esto*, che può essere interpretata in almeno tre modi: «mille sesterzi (o assi o denari), purché tale cifra costituisca meno della metà del patrimonio»; «metà del patrimonio meno mille sesterzi (o assi o denari)»; «mille sesterzi (o assi o denari), limitatamente alla metà del patrimonio». Cfr. *M. Porci Catonis orationum reliquiae*, a cura di M. T. Sblendorio Cugusi, Torino 1982, 340.

⁷⁰ Si veda soprattutto E. Lo Cascio, *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana*, Roma 2009, 38-48, che offre una ricca bibliografia. Di conseguenza, se l'immagine data da Appiano della condizione socio-economica dell'Italia nel II sec. a. C. è fortemente retorica e poco corrispondente alla realtà, viene da chiedersi quanto sia lecita una ricostruzione dei termini della *lex de modo agrorum* interamente basata su di essa.

ne della *lex Licinia*. Non da ultimo, poi, emerge un problema posto dalla prospettiva del discorso stesso: almeno tre delle fonti che parlano della *lex de modo agrorum* in relazione sia all'espansione romana sia (forse) all'*ager publicus* (e sono Appiano, Plutarco e Siculo Flacco) hanno come punto di arrivo la *lex Sempronia*. Essi stabiliscono tra queste due norme un legame che va ben al di là della semplice pretesa, da parte graccana, di rinnovare la legge di Licinio Stolone. Trattandole insieme, infatti, finiscono per avvicinarle più di quanto non appaia, invece, in tutte le altre fonti che, o menzionano solo la *lex Licinia*, o le affrontano separatamente. Il secondo è soprattutto il caso dell'annalistica liviana, che appunto presenta la *lex Licinia* secondo la formula generica sopra enunciata (*ne quis plus quingenta iugera agri possideret*), ma parrebbe riferire – occorre cautela dato che è una *Periocha* – che la *lex Sempronia* si applicasse precipuamente all'*ager publicus*⁷¹, dimostrando quindi di presupporre una differenza tra le due norme. È possibile, in questo senso, affermare che anche il ruolo dell'*ager publicus* nella trattazione del limite dei 500 iugeri sia il riflesso di un contesto graccano? In altri termini, dato che la *lex Sempronia* è sì incentrata sull'*ager publicus* e dato che questa si presenta come una reiterazione della *lex Licinia*, le fonti che discutono entrambe all'unisono – che pure non sono inequivocabilmente interpretabili per quanto concerne l'applicazione del limite liciniano – potrebbero risentire delle modalità con cui viene presentato dal discorso politico post-graccano lo spirito sotteso alla *lex de modo agrorum*.

4. DUE TRADIZIONI OPPOSTE?

L'attribuzione, da parte di Plutarco e di Appiano, della *lex de modo agrorum* al contesto dell'espansione romana in Italia e della successiva destinazione delle terre conquistate appare senza dubbio alternativa a quella versione che identifica la genesi

⁷¹ Liv. *Per.* 58: *Tib. Sempronius Gracchus trib. pleb. cum legem agrariam ferret adversus voluntatem senatus et equestris ordinis: nequis ex publico agro plus quam mille iugera possideret*. Un discorso analogo è fattibile anche per le due attestazioni in Plutarco (*Cam.* 39, 5-6 e *Ti. Grac.* 8, 1-2), con la prima meno influenzata dal contesto graccano. È possibile, infatti, che per la biografia di Camillo, Plutarco utilizzi proprio Livio come fonte: cfr. B. Seardigli, *Die Römerbiographien Plutarchs*, München 1979, 32-33; Forsén, *Lex Licinia Sextia* cit., 67.

della norma in questione nella composizione del conflitto patrizio plebeo. Questo è uno dei motivi che spinsero Tibilotti a teorizzare l'esistenza di due diverse leggi, cui corrisponderebbero due opposte tradizioni storiografiche antiche, l'una catoniana, l'altra annalistica. Nondimeno, nella seconda metà del XX secolo, questa teoria ha subito un'ulteriore evoluzione, che segue le direttrici con cui la critica ha affrontato il problema della *vexata quaestio* della storicità o meno delle *Licimiae-Sextiae*. Lo sviluppo della storiografia moderna ha assistito, infatti, al porsi di una radicale alternativa concernente le modalità con cui interpretare la tradizione annalistica: da un lato la tendenza a ritenere l'intero episodio come frutto di un'invenzione successiva, dall'altro l'accettazione senza riserve della cronologia tramandataci, in quanto essa non sarebbe diversamente dimostrabile. Nel primo caso si è parlato, a proposito dell'ambito anglosassone, di un vero e proprio 'approccio scettico', volto a decostruire tutto quanto ci viene tramandato dalle fonti letterarie circa le *Licimiae-Sextiae*. Si tratta di un'operazione condotta a partire dall'assunto che il quadro concettuale entro cui sono presentate le varie fasi del conflitto patrizio-plebeo, e soprattutto il suo momento risolutivo, non rispecchierebbero un contesto arcaico, ma sarebbero il riflesso di modalità di espressione della contesa politica di molto successive al IV secolo a. C. Un'opzione del genere produce l'inevitabile conseguenza dell'impossibilità per lo storico di ricostruire fatti della storia romana anteriore al III-II sec. a. C., limitando il campo di indagine sulle epoche più antiche al tema della loro ricezione nella cultura tardo-repubblicana e imperiale. La tendenza opposta è quella di partire dall'indiscutibilità del dato letterario e cercare, quindi, di armonizzarlo con altre fonti, o forzando l'interpretazione di queste ultime o elaborando teorie prive di basi documentarie. Si è quindi tentata una terza via, che ammette la presenza di elementi di verità nella tradizione annalistica e riconduce la presunta falsificazione, modificandone il senso, da un'invenzione *tout court* di fatti ad una rilettura dei medesimi alla luce di un contesto più recente⁷². Questa soluzione, che pur riconoscendo la

⁷² Un ottimo esempio delle differenti proposte avanzate dalla critica è il caso, analogo al nostro, della terza *Licinia-Sextia*, quella *de consulatu*: la cronologia liviana (che prevederebbe l'introduzione obbligatoria del collegio misto, patrizio-plebeo, già nel 367 a. C.) è confutata da quella tramandata dai *Fasti* consolari. Per le diverse proposte avanzate dalla critica si veda R. Billows, *Legal fiction and political reform at Rome in the early second century B.C.*, «Phoenix» 43, 1989, fasc. 2, 112-113, a cui appartiene non solo la definizione di

necessità di un compromesso si schiera comunque a favore degli 'scettici', emerge anche nel miglior e più completo studio recente sulla *lex de modo agrorum*, ad opera di Björn Forsén⁷³. Lo studioso accoglie pienamente l'idea che esistano due diverse tradizioni antiche e, di conseguenza, raggruppa le fonti secondo tale suddivisione. Il primo gruppo è quello dipendente dalla tradizione annalistica (nel nostro caso Livio, Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Varrone e la biografia plutarca di Camillo), la quale attribuisce la *lex de modo agrorum* ai tribuni del 367 a. C., con Livio che riporta il nome di entrambi, mentre la maggior parte richiama esclusivamente Licinio Stolone. Il secondo gruppo comprende Catone, Appiano e Plutarco, i quali, stando a questa interpretazione, non parlerebbero della stessa legge citata da Livio, bensì di una di molto posteriore (inizio II sec. a. C.). Il fatto che Tirone, nelle parole di Gellio, identifichi la norma citata da Catone con la *lex Licinia* è ritenuto un'elaborazione autonoma di questi, segno di un fraintendimento dovuto ad una diversa tradizione⁷⁴. Vi sarebbero poi alcune fonti che pre-

«sceptical approach», ma anche l'ipotesi secondo la quale la tradizione annalistica assommi in realtà tre provvedimenti *de consulatu* distinti: un primo, del 367 a. C., che prevede la possibilità di un collegio misto, un secondo (*lex Genucia* del 342 a. C.), volto a stabilire tale obbligo e, infine, la *lex Villia annalis* (180 a. C.), che riorganizza il consolato. Interessante, poi, è il fatto che Billows, a sostegno della tesi di un'attribuzione al IV sec. a. C. di un provvedimento del II a. C., citi (come dato incontrovertibile) proprio il caso della *lex de modo agrorum*: «A notable parallel to the falsification of the law on the consulship I have proposed, is the case of the Licinio-Sextian law on the leasin of *ager publicus*, restricting individuals to no more than 500 *iugera*. A strong case can be made that a law restricting the use of public land was passed between the end of the Hannibalic War and 167, perhaps in fact by 196 already. Though it is possible that this was a renewal and/or alteration of the Licinio-Sextian land law, it is perhaps more likely that it was the first law on public land, and the Licinio-Sextian land law a fiction» (129-130; corsivi nel testo). Segue l'inevitabile affermazione che 500 iugeri sembrano un limite eccessivo per il IV sec.

⁷³ Forsén, *Lex Licinia Sextia* cit.

⁷⁴ Gell. 6, 3, 40: *Dissimulari autem non posse [Tiro] ait quin paria et consimilia non sint plus quingenta iugera habere velle, quod plebiscito Stolonis prohibitum fuit, et bellum iniustum atque impium populo Romano facere velle, neque item infitari posse quin alia causa in praemio sit, alia in poenis*; vd. Forsén, *Lex Licinia Sextia* cit., 51-55, spec. 53.

sentano la sintesi di queste due opposte tradizioni, attingendo ad entrambe nel fornire il proprio punto di vista: si tratta soprattutto di Plinio e Columella. Tale schematizzazione, che ha l'indubbio pregio di mostrare con chiarezza la mole di contraddizioni insite nelle fonti sulla *lex de modo agrorum*, comporta l'elaborazione di una teoria che, invece di scindere la norma in due provvedimenti (dando così pari credito ai due filoni), tende a squalificare la tradizione annalistica, ravvisando in essa una falsificazione storiografica. In altri termini, se nel IV secolo esisteva una norma *de modo agrorum* (e Forsén non se la sente di escluderlo del tutto⁷⁵), il contenuto di questa non sarebbe ricostruibile dai dati riportati da Livio. La clausola da lui attribuita alla norma in questione, cioè il limite di 500 iugeri, sarebbe il prodotto della retrodatazione di un provvedimento di II sec. a. C., dal momento che un'estensione del genere sarebbe anacronistica per il IV secolo: si tratta sostanzialmente di un'affinamento del modello di Tibiletti.

Il passaggio immediatamente successivo allo stabilimento di questo punto fermo porta all'identificazione del contesto in cui si sarebbe prodotta una falsificazione del genere e delle relative cause. Forsén lo identifica in una norma volta a stabilire, o ribadire, il limite di 500 iugeri, cioè in un periodo che vede l'emergere di un forte interesse per questo tema. Per quanto concerne la prima metà del II sec. a. C. (cioè quando il limite sarebbe stato introdotto in questi termini), non pare che si possa individuare l'attività di un annalista intorno al 167 a. C., anno della *Pro Rhodiensibus* di Catone, che secondo questa prospettiva costituirebbe anche una sorta di *terminus post quem*, in considerazione del fatto che, stando ad Appiano, la legge venne presto obliterata⁷⁶. Di conseguenza è il secondo momento a divenire discriminante: la *lex Sempronia*. È nell'annalistica immediatamente post-graccana, di cui Forsén individua cinque esponenti⁷⁷, che potrebbe essersi attuata una falsificazione volta ad antichizzare il limite di 500 iugeri. Sarebbe una forma di legittimazione tramite il passato che è tipica dell'atteggiamento romano nei confronti delle *res novae*: qualsiasi innovazione le-

⁷⁵ Forsén *Lex Licinia Sextia* cit., 81, sulla base di quanto riportato da Liv. 10, 13, 14 e su un ragionamento basato sul metodo di lavoro degli annalisti, che tendevano a riscrivere il significato di un episodio piuttosto che a inventarlo completamente; cfr. *ibid.*, 45-50.

⁷⁶ *Ibid.*, 79.

⁷⁷ Lucio Calpurnio Frugi, Gneo Gellio, Gaio Sempronio Tuditano, Gaio Fannio e Vennonio.

gislativa deve essere ricollegata alla tradizione, mediante un processo di continua riscrittura di quest'ultima⁷⁸.

Il problema principale posto da questa teoria risiede nel fatto che non si basa su un'altra fonte la cui analisi può dare adito ad un'interpretazione alternativa in grado di individuare una falsificazione nella tradizione annalistica, bensì si fonda su un assunto non così inequivocabile⁷⁹. Che la *lex de modo agrorum* pre-graccana si applichi esclusivamente all'*ager publicus* (ragionamento sotteso all'idea che 500 iugeri siano troppi per il IV secolo) non è un dato di fatto, ma solo un'ipotesi. Basare un'intera ricostruzione su uno schema (come quello elaborato da Niebuhr e modificato da Tibiletti), che non presenta basi documentarie incontrovertibili, comporta il rischio di veder smentita tutta la propria impalcatura teorica qualora questo singolo elemento venga messo in discussione. Nella nostra documentazione, infatti, non ci sono prove sicure né dell'esistenza di due distinte leggi né del fatto che queste si applicassero solo all'*ager publicus*. Ricapitolando: anche gli esegeti più scettici ammettono che verso la fine del quarto secolo fosse in vigore una norma *de modo agrorum*. Ciò sulla base di un passo di Livio (10, 13, 14), riferito al 298 a. C., che accenna ad una serie di condanne nei confronti dei detentori di una quantità di terre eccedente il limite consentito⁸⁰. Si tratta di un'annotazione inserita *ex abrupto*, alla fine di un capitolo che parla di tutt'altro (l'elezione al consolato, per l'anno successivo, di Quinto Fabio Massimo e Publio Decio⁸¹). Sia per lo stile sintetico sia per la sua totale estemporaneità nell'economia del racconto, è generalmente ritenuta attendibile: viene ricondotta ad una fonte d'archivio⁸² – vale a dire alle tavole pontificali, che sono considerate la base documentaria e il modello storiografico dell'annalistica – e non ri-

⁷⁸ Sul tema si veda il contributo di E. Romano, «Allontanarsi dall'antico». *Novità e cambiamento nell'antica Roma*, «Storica» 34, 2006, 7-42.

⁷⁹ Mentre il caso della *lex de consulatu*, sopra accennato, permette di considerare i *Fasti*, la cui attendibilità per gli anni successivi al 390 a. C. è generalmente ammessa (B. W. Frier, *Libri Annales Pontificum Maximorum. The origins of the annalistic tradition*, Roma 1979, 88-89; 100-105; 271-274), una vera fonte alternativa alla tradizione letteraria.

⁸⁰ *Eo anno plerisque dies dicta ab aedilibus, quia plus quam quod lege finitum erat agri possiderent; nec quisquam ferme est purgatus vinculumque ingens immodicae cupiditati iniectum est.*

⁸¹ Liv. 10, 13, 1-13; cfr. *MRR*, I, aa. 298-297 a. C.

⁸² Così Rich *Lex Licinia* cit., 520.

sulta altrimenti spiegabile. Pertanto, sulla base di quest'unica attestazione e in considerazione dell'assenza di un riscontro in senso opposto, dobbiamo ritenere il 298 a. C. *terminus ante quem* per l'introduzione di una qualche norma *de modo agrorum*. A loro volta, le attestazioni di condanne di *pecuarii* negli anni 196 a. C. e 193 a. C.⁸³ non sono sufficienti a provare l'esistenza di una nuova legge (che sarebbe poi quella 'catoniana'). Innanzitutto non viene esplicitato il motivo dell'accusa, diversamente dal caso precedente, ma se anche questo fosse riconducibile alla *lex de modo agrorum*, in considerazione dell'affinità del procedimento giudiziario con quello del 298 a. C., da solo non basterebbe ad affermare l'introduzione *ex novo* di una legge: al massimo dimostrerebbe l'applicazione della clausola del bestiame, precedentemente ignorata da Livio. In ogni caso, è possibile contro-argomentare che nulla impedirebbe che, in luogo di una nuova legge appena introdotta, ci trovassimo di fronte ad una vecchia legge ripresa e nuovamente messa in pratica.

Allo stesso modo, la teoria che vuole che la legge citata da Catone, Appiano e la biografia plutarchea di Tiberio Gracco (ma non quella di Camillo) non sia la stessa citata dall'annalistica, non trova un riscontro preciso, se si prescinde dal supposto anacronismo dei 500 iugeri. Un dato incontrovertibile è che nell'immaginario romano la norma 'catoniana' era ampiamente identificata con la *lex Licinia*: così fa Tirone a commento della *Pro Rhodiensibus*, ma così fa anche Livio, il quale mette in bocca a Catone stesso (in un discorso fittizio, va da sé) l'esistenza di una *lex Licinia de modo agrorum* volta a frenare la cupidigia⁸⁴. Tali argomenti di per sé non smentiscono l'ipotesi di una seconda legge di inizio II sec. a. C., ma suggeriscono che se ad un certo momento è avvenuta una falsificazione, questa doveva essere contestuale all'approvazione di tale nuova norma e non successiva, post-graccana. Non abbiamo alcun riferimento, infatti, ad una diversa paternità della *lex de modo agrorum* (semmai è possibile ragionare sull'identificazione del Licinio promotore), né ovviamente alcuna menzione di una diversa data di appro-

⁸³ Liv. 33, 42, 10: *Aediles plebis Cn. Domitius Ahenobarbus et C. Scribonius Curio, multos pecuarios ad populi iudicium adduxerunt; tres ex his condemnati sunt* e 35, 10, 11-12: *Aedilitas insignis eo anno fuit M. Aemilii Lepidi et L. Aemilii Pauli; multos pecuarios damnarunt*. Cfr. *MRR*, I, aa. 196 e 193 a. C. Queste ultime sono ritenute da Billows una prova dell'introduzione, agli inizi del II sec., di una *lex de modo agrorum* (*Legal fiction* cit., 130, n. 32).

⁸⁴ Gell. 6, 3, 40, vd. *supra*; Liv. 34, 4, 8: *Quid legem Liciniam excitavit de quingentis iugeribus nisi ingens cupido agros continuandi?*

vazione. Per quale motivo, poi, Appiano dovrebbe parlare di una diversa legge quando il suo ragionamento è finalizzato ad esporre l'operato di Tiberio Gracco e noi sappiamo, da tutte le altre fonti, che la propaganda di quest'ultimo insisteva sul collegamento con la *lex Licinia*? Si può naturalmente obiettare che la sua fonte conservava le clausole di una diversa legge, ma che questa era ormai identificata con quella *Licina* in seguito alla propaganda post-graccana. Nondimeno, queste obiezioni, prive di una solida base documentaria, non sono altro che ipotesi, legittime, ma ipotesi.

Alcuni punti fermi della teoria di Forsén, tuttavia, sono essenziali e vanno ribaditi: nello specifico si tratta dell'analisi del metodo annalistico e della sua tendenza a falsare la percezione dei fenomeni storici. Questa può svilupparsi in due modi: o prende la forma di una vera e propria invenzione 'mitico-favolistica', come è il caso dell'origine di Roma e degli avvenimenti della sua storia più arcaica, oppure si tratta di una riscrittura che si basa su dati documentari. Questo secondo caso, generalmente ritenuto più frequente per i fenomeni datati a partire dal IV-III sec. a. C., è forse quello che coinvolge la *lex de modo agrorum*. È probabile che ci troviamo di fronte ad alcuni dati, scarni e sintetici com'erano quelli derivati dalle primitive tavole pontificali, relativi alle fasi di risoluzione del conflitto patrizio-plebeo, i quali sarebbero inseriti entro la cornice teorica che nel frattempo si era formulata circa il fenomeno in questione: si tratterebbe non di una mera invenzione, bensì di una reinterpretazione. Nella sensibilità tardo-repubblicana e imperiale le *Liciniae-Sextiae* si configurano non a caso come un 'momento' tipico, che assomma in sé una pluralità di fenomeni e provvedimenti adottati in un arco temporale più ampio. Queste divengono un episodio 'fondativo' della comunità politica, così come essa si struttura nella sua forma repubblicana 'classica'. Ai mitici tribuni del 367 a. C. (la cui storicità è stata da alcuni messa in discussione, soprattutto a partire dalla formula onomastica dei due, che risulterebbe anacronistica) viene ascrivita tutta una serie di provvedimenti adottati forse nel corso dell'intero IV sec. a. C. (o addirittura un secolo più tardi, a seconda di quanto si ritiene attendibile la cronologia della Roma arcaica)⁸⁵. Dal momento che non disponiamo di un'at-

⁸⁵ L'interesse precoce dell'annalistica per il 'momento' del 367 a. C. può essere confermato da uno scarno frammento, generalmente attribuito a Fabio Pittore, che segnala l'importanza dell'anno proprio per via della legge sul consolato: *Quapropter tum primum ex plebe alter consul factus est, duo <et> vicesimo anno postquam Romam*

testazione più attendibile di Liv. 10, 13, 14 circa l'esistenza di una norma *de modo agrorum* arcaica, dobbiamo ritenere che la sua introduzione si collochi in un momento imprecisato del IV secolo (prima, cioè, del 298 a. C.) e ammettere la possibilità che questa si presenti nei termini esposti da Livio, cioè quelli di una limite indistinto di 500 iugeri. Il fatto che ci fosse una legge arcaica, rese inevitabile la sua attribuzione ad almeno uno dei due tribuni del 367 a. C. (quando non a tutti e due), dal momento che questa era divenuta saliente in epoche successive (e soprattutto nel II sec. a. C.).

Significativo, da questo punto di vista, è il procedimento adottato da Columella e Plinio, che per Forsén rispecchiano, all'interno del filone 'tecnico-erudito', la sintesi tra le due tradizioni opposte, annalistica e catoniano-appianea. Costoro, infatti, hanno in comune la tendenza a voler delineare una sorta di evoluzione storica della quantificazione del *modus agrorum*, a partire da 7 iugeri fino ai 500 di Licinio Stolone (50 in Columella), aspetto che è valso a sostegno della tesi che la quantità più ampia sia in realtà di II secolo e che la tradizione sulla *lex Licinia* contenga una somma di più norme successive. Questa variante, tuttavia, non pare rispecchiare una differente tradizione circa la cronologia della *lex de modo agrorum* rispetto a quella presente nell'annalistica, né il tentativo di armonizzarla con essa mediante il richiamo a Licinio Stolone. Innanzitutto, l'affermazione di Plinio che 500 iugeri costituivano il limite in vigore all'apogeo della *res publica* (*Nat. Hist.* 18, 18: *luxuriantis iam rei publicae fuit ista mensura*), da intendersi cioè intorno alla metà del III sec. a. C. (stando al riferimento al trionfo di Lucio Cecilio Metello, che introduce il discorso), non dimostra che questo limite sia stato introdotto a quell'epoca: anzi la *lex Licinia* è presentata come già in vigore. Tutto il passo, poi, è permeato di moralismo intorno al tema della decadenza dei tempi moderni: Plinio sostiene che i prezzi bassi dei beni di prima necessità, come il limite di 500 iugeri, fossero la caratteristica precipua di un'epoca in cui non si era ancora sviluppato il latifondo mediante l'usurpazione dei terreni dei confinanti (secondo una spiegazione molto simile a quella appianea). Columella, a sua volta, colloca cronologicamente l'*exemplum* di Licinio Sto-

Galli ceperunt (Fab. Pict. frg. 6 Lat.), cfr. Forsén, *Lex Licinia Sextia* cit., 66. Per l'attribuzione del frammento ad un presunto Fabio Pittore di metà II sec. a. C. (*Numerius* anziché *Quintus*) si veda Frier, *Libri Annales* cit., 255-284; Forsén, *Lex Licinia Sextia* cit., 48 n. 8 e 66 n. 57.

lone dopo quello di Curio Dentato, aspetto che viene ritenuto vuoi un errore personale dell'autore, vuoi un estremo tentativo di forzare due diverse tradizioni a convivere. Mi sembra tuttavia più plausibile che, invece che ad una differente tradizione, questo spostamento sia dovuto più ad un desiderio di affiancare due *exempla*, il primo positivo, il secondo negativo, circa la capacità di accontentarsi della giusta quantità di terra, operazione che peraltro compie anche Plinio, inserendo il paradigma della moderazione di Curio Dentato subito dopo questo discorso. Credo, quindi, che ci troviamo di fronte ad una diversa interpretazione della stessa legge, il cui spirito originario era andato perdendosi nel tempo.

È possibile, in un certo senso, ribaltare lo schema Tibiletti-Forsén che prevedeva un contenitore arcaico (la *lex Licinia*) per un contenuto più recente (i termini della stessa così come sono tramandati)? In altre parole, in luogo di due diverse leggi, o di una legge di II secolo retrodatata al IV, si potrebbe ipotizzare un'unica legge arcaica, alla quale la tradizione successiva attribuisce due diversi significati. Il primo, quello liviano, fa perno sul tema della cupidigia: la *lex de modo agrorum* sarebbe stata introdotta per limitare l'eccessivo accaparramento di terre da parte dei singoli e si configurerebbe quasi come una *lex sumptuaria*. Questa spiegazione si traduce nelle fonti tecnico-agrarie con l'idea che il *modus* doveva corrispondere alla capacità di coltivare direttamente i propri possedimenti. In questo senso vanno gli esempi portati da Plinio, Columella e Siculo Flacco. L'accostamento, in essi, di diverse misure, frutto di provvedimenti differenti, è da intendersi come una rassegna delle norme in materia agraria a vario titolo adottate nella storia di Roma, di cui la *lex de modo agrorum* faceva parte. Inoltre, va tenuto presente che a questo accostamento di misure corrisponde un accostamento di *exempla*, tra cui quello di Licinio ha un significato ambivalente: positivo nell'aver stabilito un *modus*, negativo nel non averlo rispettato. Di nuovo, l'elemento morale è prevalente. In questo senso i 500 iugeri sono presentati come una quantità moderata, volta a contenere l'accentramento latifondistico, che nella propaganda gracciana, così come ci è nota, costituirebbe il problema princeps. Non si può datare con certezza quando si formi un'interpretazione del genere. È possibile che sia un prodotto della tradizione immediatamente posteriore al 133 a. C. A sostegno di questa tesi va l'individuazione, attuata da Forsén, di svariati annalisti negli anni finali del secolo, ma forse anche la testimonianza di Varrone (che costituisce la seconda attestazione più antica sulla legge, dopo Catone). In un passo dedicato alla buona conduzione di un fondo senza dispendi

eccessivi, tali da superare la resa dei terreni, compare l'esempio di Licinio Stolone, con un'accezione completamente positiva: di lui si dice che, oltre ad essere l'ideatore del limite dei 500 iugeri, fosse un ottimo coltivatore, senza che vi sia alcun accenno alla sua presunta condanna⁸⁶. Significativo, a mio avviso, è lo stabilimento di un collegamento tra Licinio Stolone e Caio Licinio Crasso, tribuno della plebe nel 145 a. C.⁸⁷, che può forse mostrare l'operato di alcuni esponenti della *gens Licinia* di II sec. a. C. nella costruzione del mito di Licinio Stolone. È possibile che l'attribuzione prevalente della *lex de modo agrorum* a uno solo dei tribuni del 367 a. C. sia il risultato di un'operazione del genere? Si tratterebbe, in altre parole, di una reinterpretazione della figura di Licinio Stolone ai fini di legittimazione della propria attività politica. Sempre a livello di ipotesi, non stupirebbe, poi, che questo corredo simbolico venisse trasmesso al gruppo che appoggiava Tiberio Gracco, mediante l'operato di Publio Licinio Crasso Muciano, che sappiamo essere un suo sostenitore e che avrebbe giocato un ruolo importante nella stesura del programma riformatore graccano⁸⁸. Verrebbe quindi da chiedersi se la seconda parte dell'*exemplum*, quello negativo, riferito alla condanna di Stolone, non sia anch'esso frutto di una propaganda avversa, poi confluita nella tradizione successiva. Al di là di queste, che sono mere ipotesi, mi preme sottolineare la concreta possibilità che un'interpretazione della *lex de modo agrorum* come freno alla cupidigia sia un prodotto della storiografia tardo-repubblicana da collocare in un contesto di II sec. a. C. A sua volta non si può dire con certezza se il suo *côté* tecnico – il *modus* legato alla capacità di coltivazione – risalga già a Catone (l'unica fonte pre-graccana) e al suo palese interesse per le questioni agrarie o non sia anch'esso post-graccano. Certo è che, anche nel frammento della *Pro Rhodiensibus*, i 500 iugeri sono presentati come una *iusta mensura* (ingiusta sarebbe

⁸⁶ Varro *Rust.* 1, 2, 9: [...] *nam Stolonis illa lex, quae vetat plus D iugera habere civem Romanum – et qui propter diligentiam culturae Stolonum confirmavit cognomen, quod nullus in eius fundo reperiri poterat stolo, quod effodiebat circum arbores e radicibus quae nascerentur e solo, quos stolones appellabant.*

⁸⁷ *MRR*, I, a. 145 a. C. Il passo di Varrone così continua: *Eiusdem gentis C. Licinius, tribunus plebis cum esset, post reges exactos annis CCCLXV primus populum ad leges accipiendas in septem iugera forensia e comitio eduxit.*

⁸⁸ E. Gabba, *Il tentativo dei Gracchi*, in *Storia di Roma*, II.1, a cura di G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba, Torino 1990, 671.

l'ipotetica sanzione della mera volontà di superarla), eppure lo stesso passo tradisce la percezione che questo limite andasse ormai piuttosto stretto (*atque nos omnia plura habere volumus*, conclude Catone), ragion per cui parrebbe strana una sua introduzione giusto una trentina d'anni prima.

La seconda versione della *lex de modo agrorum* è quella che tende a ricondurne la genesi all'espansione romana in Italia, di cui Appiano e Plutarco costituiscono i principali esempi. In questo caso gli innesti del lessico politico gracciano sono, come già detto, molto più evidenti. È il ruolo delle terre conquistate e della loro integrazione con quelle dei cittadini romani a divenire preponderante. Può darsi che l'aver in qualche modo posto l'attenzione su questo elemento, senza tuttavia mai dire esplicitamente quale fosse il campo di applicazione della norma, vada inteso come il vero significato dell'interpretazione gracciana della *lex de modo agrorum*, soprattutto perché la *lex Sempronia* era esplicitamente rivolta all'*ager publicus*: da qui la necessità, in Appiano e Plutarco (o nella loro fonte), di una storia delle terre italiche sottoposte al dominio romano. Se si ammette un'ipotesi del genere, dunque, l'unica prova dell'esistenza di due leggi distinte sarebbe la clausola relativa al bestiame, che non è presente in tutte le fonti, ma solamente nella *Pro Rhodiensibus* e in Appiano. Catone stesso, tuttavia, parla di un'unica legge e la cita come se avesse sotto gli occhi il testo, mentre le altre attestazioni paiono configurarsi come riassunti, incentrati sulla sua clausola principale, o meglio sulla clausola che nel contesto tardo-repubblicano poteva apparire come principale: i possessi fondiari. Del resto, non vi sono motivi che portino ad escludere la compresenza di entrambe le clausole nella formulazione più antica della *lex de modo agrorum*⁸⁹ e anche per la seconda non si può presumere un'applicazione limitata all'*ager publicus*, considerato che la sua formula è generica tanto quanto la precedente. Tutta la tradizione, quindi, parla di un'unica legge pre-

⁸⁹ Tibiletti ritiene le due clausole inseparabili per quanto concerne la presunta legge di inizio II sec. a. C. Addirittura, la clausola del bestiame è funzionale, nel suo ragionamento, ad argomentare a favore dello sdoppiamento della *lex de modo agrorum*, secondo il medesimo principio che anche il limite del bestiame è da riferirsi esclusivamente a pascoli pubblici. In questo modo, con una serie di calcoli inerenti la densità della superficie produttiva del pascolo, individua 1800 iugeri supplementari, alzando il limite individuale a 2300 iugeri e affermando l'improponibilità di tale misura per il IV secolo. Cfr. Tibiletti, *Il possesso* cit., 5-14.

graccana e, come si è visto, le sue varie declinazioni storiografiche non risultano poi così antitetiche. Il fatto è che, se si sottrae al dibattito la questione dei 500 iugeri e della loro applicazione limitatamente all'*ager publicus*, non si sente l'esigenza di individuare una legge di inizio II secolo. In luogo di più leggi, quindi, potremmo trovarci di fronte a più interpretazioni di un'unica legge.

Viene inoltre da chiedersi se queste interpretazioni riguardassero esclusivamente l'ambito storiografico, stimolato dall'interesse per l'argomento suscitato dalla *lex Sempronia*, oppure non avessero anche coinvolto un'eventuale applicazione pre-graccana della norma in questione. È possibile, infatti, che la *lex de modo agrorum* non sia sempre stata lettera morta, come invece affermano Appiano e Plutarco riproponendo temi propri della propaganda graccana⁹⁰, bensì è probabile che nel corso del tempo sia tornata talvolta in auge nella contesa politica. Lo proverebbero sia il passo catoniano, che non sembra citare una norma dimenticata, sia le sporadiche attestazioni di condanne riconducibili a una normativa del genere⁹¹. D'altronde la pena prevista era pecuniaria e non comportava la confisca delle terre eccedenti il limite: è pertanto plausibile ipotizzare che gli edili se ne siano talvolta serviti per reperire fondi (in questo senso vanno le due attestazioni relative agli inizi del II sec. a. C.⁹²) o per contrastare gli avversari politici. Vi è la concreta possibilità che, in casi del genere, l'applicazione di una formula di per sé generica (*si quis plus quingenta iugera habuerit*) prescindesse dal suo significato originario e venisse inserita in contesti estremamente diversi. Lo stesso interesse per l'*ager publicus*, s'è detto, può essere il prodotto di un'epoca storica in cui tale concetto, così come quello di *dominium*, erano giuridicamente diversi da quelli propri del V e del IV sec. a. C. Per avere un'esplicita messa in cantiere di una riforma organica, mediante una nuova legge, dei termini della *lex de modo agrorum*, occorre attendere la *lex Sempronia* (che in effetti ha lasciato parecchie tracce, a differenza di una presunta norma di inizio II secolo). È qui che il

⁹⁰ Questa aveva la necessità di insistere che la *lex de modo agrorum* era disattesa, così da presentare la *lex Sempronia* come una sua ripresa. Cfr. App. 1, 7, 29; Plut. *Ti. Gracc.* 8, 4.

⁹¹ Sicura è quella di Liv. 10, 13, 14, riferita al 298 a. C., più dubbie (perché molto sintetiche) quelle di Liv. 33, 42, 10 e 35, 10, 11-12 (196 e 193 a. C.), che potrebbero richiamare la clausola del bestiame.

⁹² In entrambi i casi del 196 e 193, Livio dice che i proventi vennero utilizzati per l'edificazione di edifici pubblici e luoghi di culto.

ruolo dell'*ager publicus* diviene dirimente: su di esso si applica il limite di 500 iugeri e in relazione ad esso è previsto il meccanismo di redistribuzione e compensazioni. Non si tratta di affermare che Tiberio Gracco sposti sull'*ager publicus* il limite della *lex de modo agrorum*, secondo quanto previsto dalla tesi di Rathbone incentrata sulla proprietà. In realtà, con la *lex Semproniana* si definisce l'*ager publicus* come campo di applicazione esclusivo del limite e al contempo lo si 'privatizza', poiché i terreni compresi nel limite (peraltro raddoppiato, con la clausola dei figli) diventano irrevocabili. È la prima volta che compare il tema, giuridicamente definito, del campo di applicazione del *modus agrorum*, a sostituzione di una norma obsoleta (e scarsamente rispettata), la cui genericità dava adito a diverse interpretazioni.

Alla luce di questa ipotesi, risulta arduo ricostruire quale fosse il contesto originario di una *lex de modo agrorum* di IV secolo⁹³. Già in antico circolavano diverse versioni sul suo senso di fondo – una norma *sumptuaria*, un'incentivazione allo sfruttamento agricolo, una regolamentazione delle terre conquistate –, che lasciano intendere come questo fosse andato perdendosi. Non si riesce nemmeno a datarla con certezza: se si dà credito alla tradizione annalistica, bisogna ritenerla – al di là dell'artificiosità del 'momento' del 367 a. C. – come facente parte di un complesso normativo volto ad equiparare la condizione di patrizi e plebei in seno alla comunità politica. In questo senso risulta, credo, maggiormente significativa la parte iniziale della sua clausola principale, piuttosto che il suo campo di applicazione, vale

⁹³ Esiste una sostanziale alternativa riguardante il ruolo che si attribuisce all'*ager publicus* in questo contesto: da un lato si è tentati, soprattutto in ambito anglosassone (cfr. Billows, *Legal fiction* cit. e relativa bibliografia; Rathbone, *The control* cit.), a considerare tutti i termini con cui è tramandato l'episodio (compresa la necessità di una regolamentazione dell'*ager publicus*) frutto di una riscrittura successiva al II sec. a. C., dall'altro si ritiene che proprio la riorganizzazione dell'*ager publicus* arcaico costituisse uno dei motori principali dell'iniziativa plebea. Per questa seconda teoria, si veda soprattutto L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, Roma 2000, 188-227; Id., *Le radici storiche* cit., 691-694, dove si ammette che la *lex Licinia de modo agrorum*, fatta salva la volontà di consentire ai plebei l'accesso all'*ager publicus*, potesse stabilire un limite quantitativo, indistinto, su tutta la terra detenuta dai *patres*, mentre l'associazione al solo *ager publicus* risulterebbe un'interpretazione moderna.

a dire il *si quis*: si tratta di una legge, concernente i possedimenti terrieri, che vale per tutte le componenti del corpo civico e concorre a formulare i requisiti della classe dirigente patrizio-plebea.

5. CONCLUSIONI

Un'attenta revisione delle tesi incentrate sull'*ager publicus*, tale da ricondurle al rango di mere ipotesi, comporta una necessaria ridiscussione di alcuni punti che da queste derivano. Mi sembra si possa affermare che l'attenzione eccessiva per il campo di applicazione della *lex de modo agrorum* abbia causato un fraintendimento delle fonti che la tramandano. Quelli che in antico potevano configurarsi come tentativi di ricostruzione della genesi del limite, in rapporto alla consolidata tradizione annalistica delle *Liciniae-Sextiae*, sono divenuti tradizioni antitetiche circa il contenuto della norma stessa. Un'analisi delle differenti clausole, condotta prescindendo dall'ipotesi di un'applicazione esclusiva all'*ager publicus*, ridimensiona fortemente le contraddizioni tra le varie fonti in materia. Più complesso, invece, risulta il problema dell'inserimento dei 500 iugeri in un contesto storico preciso. È necessario, infatti, chiedersi se le nostre conoscenze sull'entità del sistema socio-economico arcaico permettano di datare, almeno agli anni finali del IV secolo, l'introduzione di una clausola generica di 500 iugeri. Vero è che gli scarsi riscontri a nostra disposizione circa l'entità delle unità produttive presentano una situazione diversa. I lotti della tipica proprietà contadina, infatti, si attestano sui 7 iugeri e, a loro volta, le misure riferite dal *De agri cultura* di Catone, da prendersi con tutte le debite cautele, riconducono ad uno *standard* comunque inferiore al limite liciniano: 240 iugeri per un oliveto tipo e 100 per un vigneto⁹⁴. Risulta quindi inevitabile ritenere che i 500 iugeri rappresentino un tetto massimo, compren-

⁹⁴ Cato *Agr.* 10-11, a loro volta criticate da Varrone (*Rust.* 1, 18, 4-5), in quanto arbitrarie rispetto allo *standard* della *centuria* (= 200 iugeri). Per quanto concerne, invece, la quantificazione complessiva del fondo (*praedium*) in 100 iugeri, contenuta in Cato *Agr.* 1, 7, essa pare a svariati editori come un'interpolazione nel testo. Tale ipotesi deriva sia dalla contraddittorietà di questa misura con le altre sia dall'assenza di un riferimento del genere nella citazione varroniana di questo passo (*Varro Rust.* 1, 7, 9). Cfr. *Caton: De l'Agriculture, texte établi, traduit et commenté* par R. Goujard, Paris 1975, 122 n. 16.

dente la somma di più unità produttive a vario titolo possedute. Questo è, in un certo senso, confermato sia dalla testimonianza appianea sull'utilizzo di prestanome sia dall'*exemplum*, per quanto fittizio, di Licinio Stolone, che possedeva indirettamente ben oltre 500 iugeri: entrambi i casi prefigurano un accentramento di più fondi, dati in gestione a intermediari, anziché il modello della coltivazione diretta presentato come ideale nelle fonti tecnico-agrarie. Occorre pertanto domandarsi se il processo di differenziazione sociale ed economica all'interno del corpo civico romano avesse raggiunto un punto tale già nel IV secolo, anche eventualmente avvicinando l'introduzione della *lex de modo agrorum* il più possibile al 298 a. C., anno delle prime condanne riportate da Livio. Il sistema produttivo che parrebbe meglio adattarsi ad una situazione del genere è quello della villa schiavistica, la cui nascita andrebbe sì retrodatata, secondo recenti studi⁹⁵, al III secolo, ma il cui consolidamento appare un fenomeno tipico del II sec. a. C., cioè quando ormai i 500 iugeri sembrano essere un limite 'riformabile'. In questa sede mi preme, tuttavia, sottolineare che dalle nostre fonti non pare emergere, per la *lex de modo agrorum*, una misura realmente alternativa ai 500 iugeri liciniani, tale da far supporre uno sdoppiamento normativo.

MATTIA BALBO

⁹⁵ Sul tema della *villa* rimando, per una bibliografia recente, a A. Marzano, *Roman villas in central Italy. A social and economic history*, Leiden-Boston 2007. Cfr. anche Lo Cascio, *Crescita e declino* cit., 26-34.